

Laura Baietto

Scrittura e politica. Il sistema documentario dei comuni piemontesi nella prima metà del secolo XIII (Parte I)

[A stampa in "Bollettino storico-bibliografico subalpino", XCVIII/1 (2000), pp. 105-165 © dell'autrice - Distribuito in formato digitale da "Reti Medievali"]

SCRITTURA E POLITICA. IL SISTEMA DOCUMENTARIO DEI COMUNI PIEMONTESE NELLA PRIMA METÀ DEL SECOLO XIII.

I. LE FASI DI SVILUPPO DELLE SCRITTURE PRODOTTE DAL COMUNE. - 1. Fonti e città esaminate. - II. LA PRIMA FASE: ATTI SERIALI, PRIME RACCOLTE NORMATIVE, *LIBRI IURIUM*. - 1. Gli atti seriali: recupero dei beni comuni e *habitacula*. - 2. Le prime raccolte normative. - 3. I primi *libri iurium* delle città piemontesi. - III. LA SVOLTA DEGLI ANNI VENTI DEL SECOLO XIII: L'ESEMPIO DI VERCELLI. - 1. Il libro dei *Pacta et Conventiones* di Vercelli. - 2. La formazione dello statuto. - 3. I libri del consiglio e le spinte "popolari". - 4. I libri giudiziari. - 5. La contabilità: i libri delle entrate e delle uscite. - 6. Il sistema fiscale: fodro ed estimo. - 7. CONCLUSIONI - IV. APPENDICE

I. LE FASI DI SVILUPPO DELLE SCRITTURE PRODOTTE DAL COMUNE

Nel corso del XIII secolo le città dell'Italia centro-settentrionale elaborano un sistema documentario basato su libri e quaderni, che giunge a costituire un vero e proprio strumento di governo. Nello studio della formazione di questo "sistema" si devono considerare due elementi fondamentali: da un lato le molteplici connessioni che legano la produzione documentaria comunale agli sviluppi politici e istituzionali, i quali agiscono come stimoli per la sperimentazione e la creazione di nuove forme documentarie; dall'altro l'inserimento delle scritture comunali all'interno di un complesso sempre più vasto e interconnesso, che rivela quale importanza stesse assumendo l'uso della scrittura come mezzo di controllo politico e sociale, oltre che come strumento di identificazione politica. Le forme documentarie costituiscono lo specchio in cui si riflettono le necessità di autorappresentazione dei produttori o dei committenti, valorizzando determinati elementi e offuscandone altri a seconda dell'occasione o del destinatario, in modo da proiettare all'esterno una immagine di sé, in gran parte volutamente costruita. Il problema della "rappresentatività" è centrale negli interessi di Gian Giacomo Fissore, che si è occupato prevalentemente della documentazione dei secoli XI e XII, in area subalpina, regione che più di altre si presenta come un "laboratorio di compresenze e di interazioni fra tradizioni documentarie diverse"¹. Nei suoi studi il documento scritto è considerato quale strumento di proiezione istituzionale tanto per il vescovo quanto per il comune². Entrambi, seppure in momenti diversi o parzialmente sovrapposti, si trovano a dover dar ragione della qualità del potere che esercitano, in assenza di una specifica forza legittimante o in presenza di un riconoscimento ufficiale (diplomi regi o imperiali) non ancora universalmente accettato. La produzione di documenti da parte di tali istituzioni passa quindi necessariamente attraverso la mediazione dei notai, i quali mettono a loro disposizione la propria capacità di produrre atti dotati di forza pubblica *erga omnes*. Di qui l'interesse di Fissore per il tema del rapporto di collaborazione e sperimentazione che si instaura

¹ G.G. FISSORE, *Le forme extranotarili di autenticazione: considerazioni su radici e modelli di un'area periferica della documentazione nell'Italia settentrionale*, in *Libri e documenti d'Italia dai Longobardi alla rinascita delle città*, Udine 1996, pp. 199-230, p. 201. La specificità dell'area subalpina emerge chiaramente se confrontata con altre: ID., *Origini e formazione del documento comunale a Milano*, in *Atti dell'11° Congresso internazionale di studi sull'alto medioevo* (Milano 26-30 ottobre 1987), Spoleto 1989, pp. 551-588. Esistono altre aree "periferiche" ad alta specificità; a titolo d'esempio si veda: A. BARTOLI LANGELI, *La documentazione ducale dei secoli XI e XII. Primi appunti*, in *Studi veneti offerti a Gaetano Cozzi*, Venezia 1992, pp. 31-41.

² G. G. FISSORE, *Autonomia notarile e organizzazione cancelleresca nel comune di Asti*, Spoleto 1977. Fissore sottolinea che l'analisi della documentazione in un momento di assestamento e di sviluppo consente di cogliere al meglio "gli sforzi volti a costituire, ad un livello di formalizzazione qual è sempre l'avvenimento documentario, l'immagine che l'istituzione ha voluto dare di sé": ID., *La diplomazia del documento comunale fra notariato e cancelleria. Gli atti del comune di Asti e la loro collocazione nel quadro dei rapporti fra notai e potere*, in "Studi medievali", XIX (1978), pp. 211-244, p. 212.

fra notai e istituzioni³. In Piemonte tale sodalizio si caratterizza per la produzione di forme documentarie ibride, dovute alla necessità di soddisfare simultaneamente due ordini di necessità: l'istituzione non vuole rinunciare ad avvalersi del messaggio ideologico di autoaffermazione proprio della tradizione cancelleresca, ma non può neppure evitare di ricorrere al prestigio ormai acquisito dalle forme notarili, universalmente riconoscibili e accettate⁴. Nel periodo in cui il comune, quale organismo nuovo e in espansione, va lentamente affiancandosi e sostituendosi alla sfera del potere vescovile, si dà inizio a un connubio di lunga durata fra questo soggetto istituzionale e il notariato, dal quale si sviluppa una gamma multiforme e in continua evoluzione di adeguamenti dell'*instrumentum* notarile alle esigenze di quel cliente particolare che è appunto il comune⁵. I documenti prodotti si pongono pertanto in un rapporto di costante oscillazione fra conservazione e innovazione rispetto alle forme documentarie precedenti.

Attenzione ai momenti di passaggio e di sperimentazione, agli aspetti dinamici della dialettica fra tradizione e innovazione, significato politico della scrittura documentaria: sono questi i nodi dell'approccio metodologico innovativo introdotto da Fissore, che costituiscono inevitabilmente i punti di riferimento per tutti i successivi lavori sulla documentazione comunale.

La documentazione prodotta dalle città in età podestarile è stata oggetto di uno studio di Pietro Torelli, pubblicato fra il 1912 e il 1915⁶, ma questo tipo di ricerca è poi stato abbandonato dagli studiosi per diversi decenni. L'interesse di Torelli era rivolto principalmente alla funzione pratica assunta dai documenti all'interno del comune e la sua indagine era pertanto rivolta alla "natura dei documenti come preparazione necessaria all'esame diretto della loro forma"⁷. Torelli intendeva quindi fornire uno strumento che potesse servire da base per studi futuri, volti a chiarire gli aspetti formali della documentazione comunale, tant'è che l'opera venne recepita come un libro di diplomazia.

³ Oltre alle opere citate nella nota precedente, che affrontano tanto il rapporto fra vescovo e notai, quanto quello fra comune e notai, e anzi studiano con particolare attenzione il momento di trapasso da un binomio all'altro, per il connubio notaio - istituzioni si veda: G.G. FISSORE, *Pluralità di forme e unità autenticatoria nelle cancellerie del medioevo subalpino (secoli X-XIII)*, in *Piemonte medievale. Forme del potere e della società. Studi per Giovanni Tabacco*, Torino 1985, pp.145-167. Ancora sul trapasso da una fase di forte influenza esercitata dal vescovo sui notai, all'evoluzione di un rapporto privilegiato fra questi ultimi e il comune, che si concretizza nella gestione da parte comunale delle imbreviature e delle procedure di autentica: ID., *Un caso di controversia gestione delle imbreviature: notai, vescovi e comune a Ivrea nel secolo XIII*, in "Bollettino Storico Bibliografico subalpino", XCVII (1999), I, pp. 67-88. Il rapporto notariato - potere vescovile è studiato in: ID., *Problemi della documentazione vescovile astigiana per i secoli X-XII*, in "Bollettino storico bibliografico subalpino", LXXI (1973), pp. 417-510; ID., *I documenti cancellereschi degli episcopati subalpini: un'area di autonomia culturale fra la tradizione delle grandi cancellerie e la prassi notarile*, in *Die Diplomatik der Bischofsurkunde vor 1250* (Referate zum VIII Internationalen Kongress für Diplomatik, Innsbruck, 27 september - 3 oktober 1993), pp. 281-304; ID., *Vescovi e notai: forme documentarie e rappresentazione del potere*, in *Storia della chiesa d'Ivrea dalle origini al XV secolo*, a cura di G. CRACCO E A. PIAZZA, 1998, pp. 867-923. Su questo tema si veda anche P. CANCELAN, *Fra cancelleria e notariato: gli atti dei vescovi di Torino (secoli XI-XIII)*, in *Piemonte medievale* cit., pp. 183-204. Sulla complessa relazione fra comune e notariato e sul suo continuo trasformarsi, a seconda delle fasi politico-istituzionali attraversate dalle città, si vedano invece: G.G. FISSORE, *Alle origini del documento comunale: i rapporti fra i notai e l'istituzione*, in *Civiltà comunale: libro, scrittura, documento* (Atti del convegno, Genova, 8-11 novembre 1988), Genova 1989, pp. 99-128; ID., *La diplomazia del documento comunale* cit.; ID., *Procedure di autenticazione nel secolo XIII in area comunale ad Asti: verso un'organizzazione burocratica della documentazione*, in "Bollettino Storico Bibliografico Subalpino", LXXXI (1983), pp. 763-784; ID., *Origini e formazione del documento comunale a Milano* cit.

⁴ FISSORE, *Pluralità di forme* cit., pp. 145-151; ID., *I documenti cancellereschi degli episcopati* cit., p. 282; ID., *Autonomia notarile* cit., pp. 73 sgg.

⁵ FISSORE, *Autonomia notarile* cit., pp. 73-122.

⁶ P. TORELLI, *Studi e ricerche di diplomazia comunale*, rist. anast., Roma 1980. Pietro Torelli, fra il 1912 e il 1915, decide di colmare una lacuna della storiografia italiana, dedicandosi allo studio dei documenti emanati dagli organi del comune, per mezzo dei funzionari che operavano all'interno dei diversi uffici. L'unica fonte utile a questo scopo è, secondo l'autore, lo statuto, in quanto "legge" che regola i modi e le forme di redazione degli altri documenti (op. cit., p. 103). L'opera del Torelli traccia le linee generali di un sistema documentario "tipo" all'interno delle città dell'Italia Settentrionale, che in gran parte sono ancora valide e imprescindibili. Ciononostante l'immagine che emerge da questo lavoro risulta segnata da una certa staticità e la formazione di un sistema documentario comunale sembra avvenire in modo automatico: poco spazio viene infatti riservato all'indagine delle necessità concrete e mutevoli, legate agli sviluppi sociali e politici, che alimentano la formazione di un sistema documentario complesso.

⁷ Op. cit., p. 101.

Nell'affrontare il periodo comunale maturo, ci si imbatte in una serie di problemi legati alla capacità del comune di organizzare la propria produzione scrittoria in contenitori librari e di conferire ad essi valore pubblico. Pur ricorrendo alla figura del notaio per la redazione dei propri atti, le istituzioni comunali instaurano con esso un rapporto composito, basato sulla commistione di caratteristiche proprie della libera professione notarile (capacità di emettere atti con validità pubblica) e della dipendenza funzionariale dall'organismo comunale⁸. Con la produzione di libri e registri, i comuni arrivano a ritagliarsi un ambito di pertinenza esclusivo nella formazione della prova scritta⁹. L'ampia diffusione di queste forme di scrittura a partire dal XIII secolo segna pertanto una cesura profonda nella produzione documentaria, dovuta anche al legame inscindibile che esse presentano con i mutamenti politici e istituzionali in atto. Questo momento cruciale è stato oggetto di attenzione da parte di studiosi quali Attilio Bartoli Langeli, Jean Claude Maire Vigueur e Paolo Cammarosano¹⁰.

Il momento di rottura con le scritture tradizionali si verifica sotto il diretto influsso esercitato dall'affermarsi del regime podestarile. La comparsa del podestà forestiero genera una riconversione del modo di fare politica producendo effetti visibili sulla documentazione: le scritture comunali, che fino ad allora si erano realizzate per lo più in scritture singole, vale a dire in prodotti redazionali autonomi sia dal punto di vista formale, sia per ciò che riguarda il contenuto (*instrumentum*), fra l'inizio del secolo XIII e gli anni Venti, si organizzano in libri. Questo fenomeno è riscontrabile anche oltralpe, sebbene occorra spostare in avanti la cronologia¹¹. Bartoli Langeli, individuando nella comparsa della documentazione in registro, intorno al secondo quarto del Duecento, il segno di un passaggio fondamentale nell'evoluzione della documentazione comunale, si pone pertanto in questa prospettiva¹². Dalle stesse considerazioni parte Maire

⁸ Cfr. FISSORE, *Autonomia notarile* cit., pp. 123-184. Per Bologna si veda G. TAMBA, *L'atto notarile nelle registrazioni pubbliche bolognesi nel secolo XIII*, in *Notariato pubblico y documento privado: de los origines al siglo XIV* (Atti del convegno internazionale di Diplomatica, Valencia 1986), Valenza 1986, pp. 1091-1107. Per Milano: M. F. BARONI, *Le copie autentiche estratte per ordine di una autorità nel territorio milanese durante il periodo comunale*, in "Studi di storia medievale e di diplomatica", 6 (1981), pp. 15-22

⁹ Cfr. FISSORE, *Procedure di autenticazione nel secolo XIII* cit., pp. 778-783.

¹⁰ A. BARTOLI LANGELI, *Le fonti per la storia di un comune*, in *Società e istituzioni dell'Italia comunale: l'esempio di Perugia (secoli XII- XV)* (Relazioni del congresso storico internazionale, Perugia novembre 1985), Perugia 1988, pp. 5-21; ID., *La documentazione degli stati italiani nei secoli XIII-XV: forme, organizzazione, personale*, in *Culture et ideologie dans la genèse de l'Etat moderne*, Rome 1985, pp.35-55. J.-C. MAIRE VIGUEUR, *Révolution documentaire et révolution scripturaire: le cas de l'Italie Médiévale*, in "Bibliothèque de l'École des chartes", 153 (1995), pp. 177-185.; ID., *Forme di governo e forme documentarie nella città comunale*, in *Francesco d'Assisi. Documenti e archivi. Codici e Biblioteche. Miniature*, a cura di A. BARTOLI LANGELI, C. CUTINI (Catalogo delle mostre per le Celebrazioni dell'VIII Centenario della nascita di S. Francesco d'Assisi), vol. III, Milano-Perugia 1982, p. 59. P. CAMMAROSANO, *Italia medievale. Struttura e geografia delle fonti scritte*, Roma 1991; ID., *Tradizione documentaria e storia cittadina. Introduzione al "Caleffo Vecchio" del Comune di Siena*, Siena 1991, pp. 5-81.

Oltre agli studi degli autori appena citati, altri contributi sono stati dedicati all'organizzazione in libri del sistema documentario di singole città: per Bologna, in riferimento al settore finanziario, si veda G. TAMBA, *Libri*, "Libri contractuum", "memorialia" nella prima documentazione finanziaria del comune bolognese, in "Studi e ricerche di diplomatica comunale", II (1990), pp. 79-110, ora in ID., *Una corporazione per il potere. Il notariato a Bologna in età comunale*, Bologna 1998, pp. 259-295. Per il caso milanese: M. F. BARONI, *La registrazione negli uffici del comune di Milano nel secolo XIII*, in "Studi di storia medievale e di diplomatica", 1 (1976), pp. 51-68. Su Treviso: G.M. VARANINI, *Nota introduttiva*, in *Gli acta comunitatis Tarvisii del sec. XIII*, Roma 1998, pp.VII-XC.

¹¹ Per l'Inghilterra il problema è stato affrontato da M. T. CLANCHY, *From memory to written record. England 1066-1307*, Londra 1979. In quest'opera l'autore traccia un panorama dei percorsi di affermazione della documentazione scritta in Inghilterra, mettendo in risalto tanto le linee di sviluppo generali, comuni a tutta la società medievale europea, quanto le non trascurabili peculiarità della situazione anglosassone.

¹² Per le due fasi della produzione documentaria comunale si veda: BARTOLI LANGELI, *Le fonti per la storia di un comune* cit. Gli studi di Bartoli Langeli trovano un preciso programma nell'introduzione al Codice diplomatico del comune di Perugia: ID., *Codice diplomatico del comune di Perugia. Periodo consolare e podestarile (1139-1254)*, voll. I e II, Perugia 1983 e 1985. Egli si propone non tanto di fornire uno strumento, ossia delle fonti, utili per la storia del comune di Perugia, bensì di "fare un libro di diplomatica comunale". Intende "conoscere, del comune, la capacità e i modi concreti di produrre e conservare, insomma di utilizzare documenti scritti" (op. cit., p. XV). In questo senso il libro di diplomatica è un libro di storia, perché la documentazione scritta ha legami strettissimi con la storia politica e delle istituzioni: ID., *Le fonti per la storia di un comune* cit., p. 7. Secondo Bartoli Langeli la diplomazia perde significato se relegata semplicemente a un ruolo ancillare della ricerca storica, mentre ha un senso soltanto quando "si fa essa stessa storiografia": ID., *Codice diplomatico* cit., p. XV.

Vigueur, il quale però si spinge ancora oltre nel dare risalto alle connessioni fra trasformazione politico-sociale ed evoluzione documentaria. Egli afferma infatti l'esistenza di una vera e propria "révolution documentaire" che affonda le proprie radici nei profondi mutamenti che coinvolgono i comuni cittadini nel XIII secolo¹³. Il processo si sviluppa in due momenti. La prima fase cruciale si colloca fra il 1180 e il 1220, quando si compie il passaggio da regime consolare a regime podestarile. Il graduale allargamento degli strati sociali che partecipano al governo conduce alla rottura del nesso fra eminenza sociale e azione politica: d'ora in avanti la volontà di agire sulle istituzioni si realizza nelle forme della rappresentanza politica e della mediazione, attraverso la presenza organizzata all'interno di *societates* tanto popolari, quanto aristocratiche. Le evoluzioni che si osservano nella documentazione prodotta dal comune sono frutto di questo nuovo assetto politico-istituzionale. La comparsa del podestà forestiero da un lato incoraggia l'elaborazione di nuovi modelli documentari e dall'altro si sforza di garantire la conservazione delle scritture comunali, risvegliando "una vera e propria coscienza archivistica da parte dei poteri pubblici"¹⁴. Il successivo momento di rottura, reso possibile dalle evoluzioni che abbiamo visto, coincide con la "seconda mutazione del regime comunale"¹⁵, vale a dire con l'assunzione di funzioni di governo da parte del Popolo. A partire dai decenni centrali del secolo XIII le forze di popolo si organizzano in maniera unitaria, esprimendo forme istituzionali proprie (podestà o capitani, consigli, legislazione autonoma) modellate su quelle comunali e ponendosi rispetto a queste ultime in un rapporto ora di opposizione, ora di collaborazione. E' in questa fase che le trasformazioni in campo documentario si fanno più rapide e radicali: la scrittura in registro si estende a tutti i settori della vita pubblica. Ogni azione dell'amministrazione comunale diventa oggetto di scrittura in libri redatti nei diversi uffici del comune: di qui l'esplosione documentaria che si osserva nella seconda metà del Duecento. In sintesi, Maire Vigueur considera la rivoluzione che investe le scritture comunali non soltanto come un effetto prodotto dall'introduzione di nuove forme istituzionali, dall'allargamento della partecipazione politica e dalla configurazione territoriale della dominazione cittadina, bensì come un elemento costitutivo della mutazione del regime comunale. Non è un caso che Maire Vigueur proponga la sua interpretazione delle evoluzioni documentarie in termini di "rivoluzione" proprio in occasione della recensione alla sintesi dedicata da Paolo Cammarosano alla "struttura e geografia delle fonti scritte"¹⁶. I due autori non discordano infatti nelle linee di fondo, ma Maire Vigueur invita a sottolineare ulteriormente la rottura radicale che si verifica nel XIII secolo. Cammarosano aveva già insistito sulla connessione fra strutture politiche e sistemi documentari nell'introduzione all'edizione del "Caleffo Vecchio" del comune di Siena¹⁷, dove aveva messo in risalto i limiti che in questo senso hanno caratterizzato le iniziative italiane di edizione delle fonti fra Ottocento e Novecento¹⁸. L'oggetto specifico del libro di Cammarosano dedicato a illustrare l'intero "paesaggio delle fonti" medievali¹⁹ è la struttura delle fonti scritte e per struttura non si intende tanto la forma peculiare di un determinato tipo di documento, quanto l'articolazione complessiva all'interno della quale ogni tipo di fonte si inserisce²⁰. Per comprendere il significato dell'esplosione documentaria che si verifica dal XIII secolo, occorre metterla in relazione con i mutamenti politici, culturali ed economici che caratterizzano quel periodo: fra XI e XII secolo si ricreano infatti i presupposti politici per una rinascita culturale - e quindi documentaria - in ambito laico e in particolare cittadino, che vede un completo sviluppo nei secoli successivi.

¹³ MAIRE VIGUEUR, *Révolution documentaire* cit.

¹⁴ Op. cit., p. 183. Per la formazione e lo sviluppo in ambito comunale della capacità di conservare e archiviare i documenti che costituiscono la propria memoria cfr. anche A. ROMITI, *L'armarium communis della camera actorum di Bologna. L'inventariazione archivistica nel XIII secolo*, Roma 1994. In particolare si veda il capitolo sugli *exemplaria* archivistici del XIII secolo, pp. XXIII-LVI.

¹⁵ MAIRE VIGUEUR, *Révolution documentaire* cit., p. 184.

¹⁶ CAMMAROSANO, *Italia medievale* cit.

¹⁷ CAMMAROSANO, *Tradizione documentaria* cit.

¹⁸ Secondo l'autore infatti "la capacità di connettere una "sistematica" edizione delle fonti con l'elaborazione storica rimane fra Otto e Novecento una prerogativa degli studiosi della cultura tedesca". Op. cit., p. 15.

¹⁹ CAMMAROSANO, *Italia medievale* cit., p. 9.

²⁰ Op. cit., p. 113sg., pp. 125-144.

Se gli studi italiani pongono l'accento sulla stretta connessione fra produzione documentaria e sviluppi politici, il progetto di studi della scuola tedesca che fa capo a Hagen Keller predilige invece gli aspetti legati alla prassi di scrittura²¹. Se vogliamo, si può leggere in questo programma un riavvicinamento - almeno nelle linee di principio - alla prospettiva che aveva caratterizzato il lavoro di Torelli, il quale si proponeva di comprendere la funzione pratica dei documenti nel funzionamento del comune²². L'incremento quantitativo e qualitativo della documentazione scritta prodotta dai comuni lombardi fra i secoli XII e XIII è analizzato servendosi del concetto di "pragmaticità", intendendo con esso che le nuove forme di scrittura sono viste in funzione delle necessità che emergono dalla vita pratica, con particolare attenzione ai processi di formazione e di uso concreto delle scritture nelle vicende quotidiane del comune.

Keller individua quale fattore imprescindibile dell'espansione dell'uso della scrittura l'ambiente sociale e l'orizzonte ideologico all'interno del quale esso si sviluppa. Elementi quali l'incremento demografico ed economico e la sempre maggiore mobilità di uomini e quindi di idee e di forme istituzionali favoriscono il ricorso ad una scrittura finalizzata a scopi pratici, che va ricondotto a un processo di razionalizzazione tanto sul piano generale del pensiero umano, quanto nel quadro particolare dell'organizzazione comunale. Questo "panorama mentale" raggiunge la sua piena realizzazione nel secolo XIII, all'interno dei comuni cittadini. L'ordinamento comunale deve innanzitutto rispondere all'esigenza di chiarire e organizzare i rapporti di forza e di potere all'interno della città: per far ciò ogni membro della comunità deve essere sottoposto a leggi oggettive. Secondo Keller ciò che preoccupa questa società non è tanto il pericolo dell'offesa verso i

²¹ Il tema dell'uso della scrittura nei comuni dell'Italia centro-settentrionale è stato approfondito nell'ambito di un piano di ricerca dal titolo: "Träger, Felder, Formen pragmatischer Schriftlichkeit im Mittelalter", all'interno del quale si colloca la sezione intitolata: "Der Verschriftlichungsprozeß und seine Träger in Oberitalien, 11.-13. Jahrhundert", che è quella che maggiormente ci riguarda. Una chiara esposizione degli obiettivi che si pone il progetto di ricerca si può trovare nella prefazione di H. KELLER in *Statutencodices des 13. Jahrhunderts als Zeugen pragmatischer Schriftlichkeit, die Handschriften von Como, Lodi, Novara und Voghera*, a cura di H. KELLER, J. W. BUSCH, München 1991, pp. IX-X. Le pubblicazioni che hanno fatto seguito a tale progetto sono numerose. Per il tema generale si vedano: H. KELLER, *Oberitalienische Statuten als Zeugen und als Quellen für den Verschriftlichungsprozeß im 12. und 13. Jahrhundert*, in "Frümittelalterliche Studien", 20 (1988), pp. 286-314, ora in traduzione italiana in *Le scritture del comune. Amministrazione e memoria nelle città dei secoli XII e XIII*, a cura di G. ALBINI, Torino 1998, pp. 286-314; H. KELLER, *Die Entwicklung der europäischen Schriftkultur im Spiegel der mittelalterlichen Überlieferung*, in P. LEIDINGER, D. METZLER, *Geschichte und Geschichtsbewußtsein. Festschrift Karl Ernst Jeismann zum 65. Geburtstag*, Münster 1990, pp. 171-204; J. W. BUSCH, *Zum Prozeß der Verschriftlichung des Rechtes in lombardischen Kommunen des 13. Jahrhunderts*, in "Frümittelalterliche Studien", 25 (1991), pp. 373-390; T. BEHRMANN, *The Development of Pragmatic Literacy in the Lombard City Communes*, in *Pragmatic Literacy, East and West. 1200-1330*, a cura di R. BRITNELL, Woodbridge 1997, pp. 25-41.

Nel corso dell'avanzamento dei lavori sono stati prodotti alcuni volumi miscelanei che danno conto dei risultati prodotti nelle diverse fasi di ricerca: *Statutencodices des 13. Jahrhunderts* cit.; *Pragmatische Schriftlichkeit im Mittelalter*, a cura di H. KELLER, K. GRUBMÜLLER, N. STAUBACH, (Akten des internationalen Kolloquiums, 17.-19. Mai 1989), München 1992; *Kommunales Schriftgut in Oberitalien: Formen, Funktionen, Überlieferung*, a cura di H. KELLER, T. BEHRMANN, (Münstersche Mittelalter Schriften), München 1995; *Der Codex im Gebrauch*, a cura di C. MEIER, D. HÜPPER, H. KELLER, (Akten des Internationalen Kolloquiums 11.-13. Juni 1992), München 1996; *Bene vivere in communitate. Beiträge zum italienischen und deutschen Mittelalter. Hagen Keller zum 60. Geburtstag überreicht von seinen Schülerinnen und Schülern*, a cura di T. SCHARFF, T. BEHRMANN, Münster - New York - München - Berlin 1997; *Schriftlichkeit und Lebenspraxis. Erfassen, Bewahren, Verändern*, a cura di H. KELLER, C. MEIER, T. SCHARFF, (Akten des Internationalen Kolloquiums, 8. - 10. Juni 1995), in corso di pubblicazione. Recentemente è stata annunciata la prossima pubblicazione collettiva: *Formen der Verschriftlichung und Strukturen der Überlieferung. Studien über Gestalt, Funktion und Tradierung von Kommunalem Schriftgut des 12. Und 13. Jahrhunderts*, a cura di H. KELLER, M. BLATTMANN.

Sempre nell'ambito dello stesso progetto è sorta la collana "Gesellschaft, Kultur und Schrift. Mediävistische Beiträge", all'interno della quale sono state pubblicate alcune monografie: P. KOCH, *Die Statutengesetzgebung der Kommune Vercelli im 13. und 14. Jahrhundert. Untersuchungen zur Kodikologie, Genese und Benutzung der überlieferten Handschriften*, Frankfurt am Main 1995; P. L. WESTHUES, *Die Kommunalstatuten von Verona im 13. Jahrhundert. Formen und Funktionen von Recht und Schrift in einer oberitalienischen Kommune*, Frankfurt am Main 1995; C. BECKER, *Die Kommune Chiavenna im 12. und 13. Jahrhundert. Politisch-administrative Entwicklung und gesellschaftlicher Wandel in einer lombardischen Landgemeinde*, Frankfurt am Main 1995; T. SCHARFF, *Häretikerverfolgung und Schriftlichkeit. Die Wirkung der Ketzer Gesetze auf die oberitalienischen Kommunalstatuten im 13. Jahrhundert*, Frankfurt am Main 1996.

²² Cfr. sopra nota 6.

principi della legge, quanto il tentativo di usare questi ultimi per scopi personali, aggirando cioè la legge valida per tutti²³. Per comprendere appieno questa prospettiva occorre ricordare che negli studi di Keller, e della scuola che a lui fa riferimento, un ruolo centrale è ricoperto dall'esistenza di un comune a larga partecipazione, fondato su un patto giurato, che precede il comune consolare. Quest'ultimo infatti ha origine da un'evoluzione sociale e politica in senso aristocratico: l'oligarchia consolare costituita da capitanei, valvassori e *cives* dotati di una consistente fortuna economica, emerge all'interno della cittadinanza, prende il sopravvento e costringe ad un arretramento quel comune ad ampia partecipazione che vede sfuggirsi di mano il potere decisionale e di controllo che gli era proprio²⁴. Dal "tradimento" di questo patto collettivo e di carattere spiccatamente egualitario, nasce, secondo Keller, il bisogno continuo di garantire una sorta di "diritto naturale" a tutti i cittadini. La scrittura rappresenta così il mezzo più importante per assicurare un ordinato svolgimento della vita cittadina. Nel mondo comunale il rapporto fra la scrittura e la legge trova la sua realizzazione negli statuti. Keller e la sua scuola vedono in essi lo strumento di garanzia per eccellenza: la legge viene scritta per assicurare un principio generale di uguaglianza dei *cives* mediante l'istituzione di meccanismi di controllo, che non vengono percepiti tanto con finalità di tipo politico, quanto come deterrenti rispetto ai possibili abusi da parte dei singoli o degli ufficiali comunali.

Accanto alla preoccupazione di regolare i rapporti all'interno della città e di garantire l'uguaglianza dei *cives* di fronte alla legge, un altro ordine di fattori, di carattere eminentemente pratico, ha favorito l'espansione della scrittura nell'ambito dell'organizzazione burocratica: in primo luogo Keller osserva che la fissazione per iscritto degli affari amministrativi e delle procedure giudiziarie è indispensabile ad assicurare la continuità amministrativa, ovviando così all'avvicinarsi dei funzionari secondo le regole della *vacatio*. In secondo luogo, per frenare i possibili abusi degli ufficiali, sono via via emanate norme dettagliate, deputate a regolare le competenze degli uffici e a istituire veri e propri organi di controllo dell'attività svolta dal personale che vi opera. L'istituzione del sindacato degli ufficiali può però esercitare la sua peculiare funzione solo in presenza di una contabilità scritta e in generale di una vasta produzione scrittoria come corrispettivo delle diverse attività svolte all'interno dei vari settori²⁵.

Nell'affrontare l'esame degli statuti cittadini duecenteschi, gli allievi di Keller hanno privilegiato l'indagine sull'evoluzione formale e sull'uso concreto delle norme contenute nel codice, lasciando deliberatamente in secondo piano la discussione sul contenuto degli statuti e il problema del fondamento giuridico delle norme statutarie²⁶. Gli statuti sono quindi studiati sotto due punti di vista, che definiscono gli oggetti delle due fasi nelle quali si articola il progetto di ricerca: in un primo momento si è affrontato il problema della "scrittura della legge", analizzando la pratica di raccogliere, ordinare e riformare le norme statutarie, mediante un'indagine del codice e degli strati

²³ Il panorama culturale, economico e sociale che funge da sostrato allo sviluppo di nuove forme di scritturazione è illustrato in: H. KELLER, *Pragmatische Schriftlichkeit im Mittelalter. Erscheinungsformen und Entwicklungsstufen*, in *Pragmatische Schriftlichkeit* cit., pp. 1-7; ID., *Die Veränderung gesellschaftlichen Handels und die Verschriftlichung der Administration in den italienischen Stadtkommunen*, ibidem, pp. 21-36.

²⁴ Questa particolare concezione emerge già dagli studi di H. Keller che preludono alla sua opera: H. KELLER, *Signori e vassalli nell'Italia delle città (secoli IX-XII)*, Torino 1995, e in particolare negli articoli: ID., *Die Entstehung der italienischen Stadtkommune als problem der Sozialgeschichte*, in "Frümittelalterliche Studien", 10 (1976), pp. 167-211; ID., *Einwohnergemeinde und Kommune: Probleme der italienischen Stadterfassung im 11. Jahrhundert*, in "Historische Zeitschrift", 224 (1977), pp. 561-579; ID., *Gli inizi del comune in Lombardia: limiti della documentazione e metodi di ricerca*, in *L'evoluzione delle città italiane nell'XI secolo*, a cura di R. BORDONE, J. JARNUT, Bologna 1988, pp. 45-70.

²⁵ KELLER, *Die Veränderung gesellschaftlichen Handels* cit., p. 29 sgg.

²⁶ J. W. BUSCH, *Die Lodeser Statutenfragmente des 13. Jahrhunderts. Zur Entwicklung kommunaler Rechtsaufzeichnungen*, in *Statutencodices des 13. Jahrhunderts* cit., pp. 25-37; R. SCHNEIDER, *Die Genese eines Statutenbuches. Die Konsularstatuten von Como. [1281]*, ibidem, pp. 73-97; C. BECKER, *Statutenkodifizierung und Parteikämpfe in Como. Das "Volumen Medium" von 1292*, ibidem, pp. 99-127; J.W. BUSCH, in *Zusammenarbeit mit C. BECKER und R. SCHNEIDER, Die Comasker Statutengesetzgebung im 13. Jahrhundert. Zur Frage nach den Redaktionen vor 1278/81*, ibidem, pp. 129-141; M. DREWNIOK, B. SASSE TATEO, *Die Novareser Kommunalstatuten 1276-1291. Die Entstehung und Bearbeitung einer Sammlung städtischer Rechtssetzungen*, ibidem, pp. 39-71; P. L. WESTHUES, *Besteuerung als Gegenstand statutarischer Rechtssetzung. Die Steuerstatuten Pavias (1270) und Vogheras (1275-1282)*, ibidem, pp. 143-165; KOCH, *Die Statutengesetzgebung der Kommune Vercelli* cit.

cronologici che ne compongono il testo²⁷. Successivamente si è sfruttato il potenziale informativo delle norme statutarie in relazione all'uso di libri e altro materiale scritto nella prassi amministrativa, giudiziaria e fiscale del comune²⁸.

Da questo breve panorama sugli studi svolti dalla scuola di Keller, risulta evidente che essi costituiscono un fondamentale punto di riferimento per il presente lavoro, che si prefigge di illustrare le modalità di formazione di un sistema documentario all'interno di alcuni comuni dell'area piemontese fino agli anni Quaranta del secolo XIII. L'attenzione è però spostata dall'uso "pragmatico" - potremmo dire quotidiano - delle scritture nell'amministrazione comunale, alla loro funzionalità politica. Oggetto del presente studio non è dunque l'aspetto formale dei diversi documenti, bensì lo sviluppo delle scritture prodotte dal comune in relazione alle esigenze politiche che sono chiamate a soddisfare. Come suggerisce Fissore, nell'analizzare l'area subalpina occorre tener conto tanto dei diversificati influssi esterni a cui è sottoposta, quanto delle molteplici specificità che la caratterizzano. Le influenze esercitate ad esempio dall'area milanese-lombarda sono recepite in misura diversa nelle singole città, e comunque vengono sempre adattate alla situazione locale. L'attitudine all'elaborazione dei modelli e alla sperimentazione genera soluzioni documentarie talvolta molto singolari, che trovano pochi riscontri in altre regioni.

La costruzione di un modello di sviluppo del sistema documentario è tesa innanzitutto a coglierne gli aspetti dinamici. Si intende infatti studiare i momenti di passaggio, e di adeguamento della documentazione comunale alla realtà politica e sociale: il comune elabora degli strumenti basati sulla scrittura, che non costituiscono immediatamente delle forme stabili e definitive. Si tratta di un processo di sperimentazione che, intorno alla metà del secolo XIII, conduce alla formazione di un complesso di libri ed elenchi reciprocamente connessi. Proprio dall'interazione degli elementi costituenti il sistema si innesca un meccanismo di moltiplicazione dei libri, che non deve tuttavia essere interpretato come un processo automatico, ma piuttosto come esito della loro specifica funzionalità politica: essi sono infatti allo stesso tempo il frutto e la premessa della costruzione di un modello di governo basato sul controllo politico delle persone e del territorio. Per esercitare tale controllo in modo sempre più efficace, il comune deve infatti garantirsi la costante disponibilità delle informazioni necessarie ad esercitare il proprio potere. L'acuirsi di queste esigenze produce uno sviluppo di tipo quantitativo e una continua specializzazione dei libri e degli elenchi, che costituiscono appunto le forme peculiari di raccolta delle informazioni che il comune deve assicurarsi.

Le fasi evolutive delle scritture prodotte dal comune nel corso del XIII secolo costituiscono il corrispettivo in ambito documentario delle soluzioni politiche, istituzionali ed economiche adottate dal comune. Le forme documentarie non sono dunque da considerarsi un fenomeno esterno alle istituzioni comunali, ma sono esse stesse parte della sostanza politica cittadina. Si può schematizzare il percorso che conduce alla formazione di un sistema documentario complesso individuando tre fasi essenziali.

Prime forme di scritturazione comunale: fine secolo XII - anni Venti del secolo XIII

I mutamenti istituzionali interni al comune, che vedono sostituirsi al regime consolare la nuova magistratura del podestà forestiero²⁹, la necessità di esercitare un controllo sempre più efficace sul territorio, il processo di chiarificazione politica e ideologica innescato dalla dieta di Roncaglia e dall'esperienza della prima Lega Lombarda stimolano un processo di "scritturazione totale" che coinvolge tutti gli ambiti della vita comunale³⁰. Da un lato l'esigenza di regolare il funzionamento

²⁷ Da questa prima parte della ricerca è nato il volume *Statutencodices des 13. Jahrhunderts* cit..

²⁸ Il tema dell'uso della scrittura nei vari ambiti della prassi comunale viene affrontato in particolare in *Kommunales Schriftgut* cit.

²⁹ Per i problemi connessi con l'affermazione della magistratura podestarile si veda: E. ARTIFONI, *Tensioni sociali e istituzioni nel mondo comunale*, in *La storia, 2: Il Medioevo: popoli e strutture politiche*, a cura di N. TRANFAGLIA, M. FIRPO, Torino 1986, pp. 461-491.

³⁰ Sul ruolo esercitato dallo scontro con il Barbarossa e dall'esperienza della Lega Lombarda sul processo di maturazione ideologica delle città lombarde si veda: R. BORDONE, *La società cittadina del Regno d'Italia. Formazione e sviluppo delle caratteristiche urbane nei secoli XI e XII*, Torino 1987 (Biblioteca Storica Subalpina, 202), pp. 130-141; ID., *L'influenza culturale e istituzionale nel Regno d'Italia*, in "Vorträge und Forschungen", 40 (1992), pp. 147-

generale del comune e delle magistrature cittadine produce un netto impulso all'attività legislativa e dall'altro la necessità di assicurare la disponibilità di tutti i documenti che testimoniano i diritti del comune sul territorio, e che sono alla base dell'esistenza stessa del comune quale organismo politico autonomo, incoraggiano le prime operazioni di raccolta e organizzazione della documentazione.

Le operazioni scritte attuate in questi anni si possono raggruppare in tre tipologie principali:

Documenti seriali di censimento, recupero e redistribuzione dei beni comuni: questo tipo di operazione si colloca in quel processo di "scritturazione" legato al controllo del territorio, che per ora si realizza prevalentemente in atti sciolti, redatti in serie, per lo più con formulario fisso, oppure in documenti riassuntivi.

Libri iurium: si tratta di contenitori librari che raccolgono gli atti compiuti o ricevuti dalla collettività o dai rappresentanti istituzionali del comune. In questi libri sono contenute le prove scritte concernenti i due nodi fondamentali dell'essenza cittadina: la *libertas* dalla quale discendono tutte le prerogative politiche e giuridiche del comune e gli strumenti che attestano la creazione di un territorio politicamente dipendente. Vi si trovano allora documenti che sanciscono i diritti di ordine generale del comune e nei quali predomina il contenuto ideologico e di legittimazione (donazioni e privilegi imperiali, bolle papali) e atti che concernono i singoli rapporti politici e giuridici instaurati dal comune con le componenti operanti all'interno del territorio sottoposto alla giurisdizione comunale e con le realtà esterne con cui la città viene a contatto.

Prime raccolte di norme comunali: sono rappresentate dai giuramenti scritti dei consoli, seguiti poi da quelli del podestà e delle altre magistrature, attestati a partire dagli ultimi decenni del XII secolo. Per un certo periodo convivono all'interno dei comuni molteplici corpi normativi: i brevi dei consoli o dei podestà, il breve dei consoli di giustizia, il breve del consiglio, il breve *sequimenti*, cioè il giuramento prestato dai *cives* al momento dell'entrata in carica dei consoli o del podestà e i brevi delle arti. Ben presto - siamo nei primi anni del XIII secolo - in alcune città viene attestato anche lo *statutum communis*, che rappresenta il primo tentativo di raccogliere le leggi comunali in un libro rappresentativo della città stessa, seguendo generalmente un ordine cronologico. Questo sforzo di razionalizzazione che coinvolge l'intero funzionamento del comune si verifica contemporaneamente al momento di trapasso dal governo consolare al sistema podestarile. Intorno agli anni 1215-1225 la legislazione cittadina è raggruppata in un unico libro in modo organico e funzionale, seguendo un criterio di suddivisione della materia per argomenti³¹.

La fase di impianto del sistema documentario comunale basato su libri e quaderni: dagli anni Venti agli anni Trenta del secolo XIII

Fra il secondo e il terzo decennio del XIII secolo i *cives* si organizzano in sistemi associativi di tipo politico-militare, che nei decenni successivi tendono ad assumere una fisionomia unitaria, presentandosi come Popolo e facendosi portatori di istanze di allargamento della partecipazione politica³². L'affermarsi del governo podestarile produce una riconversione del modo di fare

168; ID., *I comuni italiani nella prima Lega Lombarda: confronto di modelli istituzionali in un'esperienza politico-diplomatica*, in *Kommunale Bündnisse Oberitaliens und Oberdeutschlands im Vergleich*, a cura di H. MAUER = "Vorträge und Forschungen", 33 (1987), pp. 45-61; ID., *La Lombardia nell'età di Federico I*, in G. ANDENNA, R. BORDONE, F. SOMAINI, M. VALLERANI, *Comuni e signorie nell'Italia settentrionale: la Lombardia*, (Storia d'Italia, diretta da G. GALASSO, vol. VI), Torino 1998, pp. 387-426.

³¹ Questa periodizzazione viene proposta anche da Jörg W. Busch a partire dagli studi svolti dai suoi collaboratori sulle città di Como, Lodi, Novara, Pavia e Voghera: J. W. BUSCH, *Einleitung: Schriftkultur und Recht am Beispiel der Statutencodices*, in *Statutencodices des 13. Jahrhunderts* cit., pp. 1-14.

³² Su genesi, forme e azioni politiche delle associazioni di Popolo nei comuni dell'Italia centro-settentrionale e loro evoluzioni nel corso del XIII secolo si vedano almeno: G. DE VERGOTTINI, *Il "popolo" nella costituzione del Comune di Modena*, in *Studi in memoria del prof. Pietro Rossi*, a cura del Circolo giuridico della R. Università di Siena, Siena 1932, pp. 371-441, ed ora in ID., *Scritti di storia del diritto italiano*, a cura di G. ROSSI, Milano 1977, pp. 263-332; ID., *Il "popolo" di Vicenza nella cronaca ezzeliniana di Gerardo Maurisio*, in "Studi Senesi", s. II, XXIII 1934, pp. 354-374, ed ora in ID., *Scritti di storia del diritto* cit., pp. 333-352; ID., *Arti e "popolo" nella prima metà del sec. XIII*, in "Pubblicazioni della Scuola di perfezionamento in discipline corporative della R. Università di Pisa", n. s., 4, Milano 1943 ed ora in ID., *Scritti di storia del diritto* cit., pp. 387-467; J. KOENIG, *Il "popolo" dell'Italia del Nord nel XIII secolo*, Bologna 1986; J.-C. MAIRE VIGUEUR, *Comuni e signorie in Umbria, Marche e Lazio*, in *Storia d'Italia*, diretta da G. GALASSO, vol. VII, parte II, Torino 1987, pp. 383-494; E. ARTIFONI, *Corporazioni e società di "popolo": un*

politica, in cui l'azione si attua attraverso la rappresentanza istituzionale: le *societates* rionali-militari e le associazioni di mestiere diventano pertanto uno strumento di accesso al governo per le famiglie che non facevano parte dell'aristocrazia consolare, detentrica delle redini della politica comunale. Parallelamente si organizzano anche gli schieramenti dei *milites*, che devono adeguarsi alla nuova dialettica del potere. E' dal conflitto fra i diversi gruppi sociali, incanalato in forme istituzionali, che ha origine il cambiamento profondo che investe i comuni cittadini, tanto sul piano delle linee politiche adottate, quanto su quello delle scritture prodotte per attuarle³³. Intorno alla metà del secolo si assiste infatti all'istituzionalizzazione del Popolo come organo di governo parallelo e talvolta concorrente al comune stesso. Le rivendicazioni delle organizzazioni di stampo popolare erano incentrate sulla necessità di garantire un controllo omogeneo del comune sul territorio sottoposto alla sua giurisdizione e di conseguenza miravano a ridurre le esenzioni e i privilegi detenuti a titolo signorile e a introdurre sistemi di accertamento che assicurassero una corretta ripartizione dei carichi fiscali. La registrazione per iscritto dei dati sulla consistenza dei patrimoni era certamente la scelta più vantaggiosa e assicurava inoltre al comune la conoscenza della situazione patrimoniale di ciascun cittadino, oltre alla possibilità di controllare il corretto assolvimento degli oneri fiscali da parte dei *cives*. In generale il Popolo chiedeva garanzie di trasparenza nella gestione della cosa pubblica e quindi stimolava l'introduzione di certificazioni e controlli sull'attività politica e amministrativa, sfociando in alcuni casi nell'assunzione della gestione fiscale e finanziaria del comune da parte del Popolo stesso. L'azione delle associazioni di stampo popolare, unite agli stimoli prodotti dalle lotte con Federico II, diedero quindi un grosso impulso alla riorganizzazione dell'amministrazione pubblica, mediante la creazione di nuovi uffici e la regolamentazione sempre più precisa dei loro compiti. Ciò rese necessaria la predisposizione di libri, registri, liste e resoconti scritti, che fossero in grado di semplificare e razionalizzare l'operato dei singoli uffici. E' a partire dagli anni Venti del Duecento che si afferma il nesso inscindibile fra scrittura e azione di governo e che libri e registri diventano gli elementi base del sistema documentario in formazione³⁴. In questa fase di "impianto" del sistema documentario le scritture comunali sono organizzate in libri distinti, secondo il settore di governo a cui si riferiscono, in modo da rendere più agevole la raccolta, l'archiviazione, la rielaborazione e l'uso delle informazioni³⁵. Per fare in modo che le scritture prodotte conservino la loro fruibilità, si operano revisioni, verifiche, aggiornamenti degli elenchi e si creano nuovi tipi di atti. Questa fase presenta dunque due direzioni di sviluppo: rielaborazione e riorganizzazione del materiale già scritto e creazione di nuovi libri per realizzare operazioni politico-amministrative che risultano particolarmente evidenti in ambito fiscale-finanziario.

La necessità di raccogliere le informazioni in un unico luogo, per facilitarne l'uso, nasce certamente da situazioni concrete, e si traduce nell'annotazione dei dati in documenti riassuntivi o in libri su iniziativa dei funzionari dei diversi uffici del comune, i quali per primi sperimentano l'utilità di ricorrere a questi strumenti per svolgere i loro compiti. Ben presto, tuttavia, la tenuta di libri relativi ai diversi ambiti amministrativi viene regolamentata e resa obbligatoria da norme statutarie. Gli statuti istituiscono anche dispositivi di controllo incrociato che assicurino la corretta tenuta dei libri e l'aggiornamento continuo delle informazioni. L'introduzione dei sistemi di accertamento segna un momento chiave all'interno del percorso verso la formazione di un sistema

problema della politica comunale nel secolo XIII, in "Quaderni storici", n.s., 74 (1990), pp. 387-404; J. P. GRUNDMAN, *The Popolo at Perugia*, Perugia 1992; *Magnati e popolani nell'Italia comunale* (Quattordicesimo convegno di studi, Pistoia 15-18 maggio 1995), Pistoia 1997.

³³ Per i mutamenti connessi con la comparsa della magistratura podestarile si veda la sintesi offerta da M. VALLERANI, *L'affermazione del sistema podestarile e le trasformazioni degli assetti istituzionali*, in ANDENNA, BORDONE, SOMAINI, VALLERANI, *Comuni e signorie* cit., pp. 387-426. Per la realtà piemontese: E. ARTIFONI, *Una società di "popolo". Modelli istituzionali, parentele, aggregazioni societarie e territoriali ad Asti nel XIII secolo*, in "Studi Medievali", s. terza, XXIV (1983), pp. 545-616; ID., *La società del "popolo" di Asti fra circolazione istituzionale e strategie familiari*, in "Quaderni storici", 51 (1992), pp. 1027-1053.

³⁴ Si veda a questo proposito la scansione proposta da BARTOLI LANGELI, *Le fonti per la storia di un comune* cit.

³⁵ Per un'analisi generale sull'uso di libri e della documentazione scritta in ambito comunale si veda: T. BEHRMANN, *Einleitung: Ein neuer Zugang zum Schriftgut der oberitalienischen Kommunen*, in *Kommunales Schriftgut* cit., pp. 1-18.

documentario organico e sempre più articolato, perché dà inizio al formarsi di una rete di connessioni interne fra i diversi libri del comune.

I diversi settori amministrativi intorno agli anni Venti e Trenta del XIII secolo si organizzano dunque intorno a uno o più libri principali, i quali costituiscono anche nel periodo successivo il nerbo del sistema documentario in espansione.

Il settore politico si ordina intorno a raccolte normative, libri del consiglio e *libri iurium*. Questi ultimi sono già in una seconda fase di evoluzione così come accade anche per gli statuti, che costituiscono il centro nevralgico di tutta la documentazione comunale. In campo giudiziario si predispongono i libri delle liti, delle sentenze, dei bandi. La tenuta della contabilità finanziaria si organizza a partire dai libri delle entrate e delle uscite, mentre il sistema fiscale si struttura imperniandosi sui libri d'estimo.

Negli anni Venti e Trenta tutto questo processo è però ancora in una fase iniziale di sperimentazione e troverà piena e cosciente realizzazione soltanto nella seconda metà del secolo.

Potenziamento del sistema: seconda metà del secolo XIII

Il sistema di libri del comune che si era andato strutturando fra gli anni Venti e gli anni Trenta, intorno agli anni Quaranta-Cinquanta del XIII secolo subisce delle trasformazioni sostanziali, in direzione di una nuova complessità e di una maggiore articolazione. E' in questi anni infatti che i comuni cittadini dell'Italia centro-settentrionale giungono ad elaborare un sistema documentario articolato e interconnesso, dotato di molteplici sistemi di controllo interno, tanto da divenire uno strumento imprescindibile di governo. La scrittura in libri e liste di tutte le informazioni concernenti il comune risponde infatti non soltanto a semplici esigenze amministrative, ma assume un significato politico e ideologico. Essa diventa lo strumento attraverso il quale il comune può attuare un programma di governo fondato sulla volontà di controllare ogni aspetto della vita comunale: la "volontà di controllo totale" si traduce cioè in "volontà di scrittura totale".

Grazie all'influenza esercitata dalle rivendicazioni popolari, la prassi di scrittura si normalizza e acquisisce un carattere di continuità, assicurato dall'inserimento negli statuti cittadini di norme sempre più dettagliate sulla tenuta dei libri. La raccolta continuativa di informazioni omogenee in libri e quaderni rende possibile una serie di ulteriori evoluzioni, volte a sfruttare in maniera sistematica il potenziale informativo dei libri comunali. Lo sviluppo che, in questo periodo, investe le scritture prodotte dal comune non è quindi soltanto di tipo quantitativo, ma anche qualitativo. Da un lato i libri che fanno da perno ai diversi ambiti dell'amministrazione comunale vengono affiancati da altri *libri ed elenchi ausiliari* che raccolgono ulteriori informazioni e che facilitano l'aggiornamento dei dati contenuti nei libri principali, ampliandone le possibilità di impiego e potenziandone il significato politico. Dall'altro lato, dai libri principali o dal confronto di più libri fra loro, vengono ricavati *libri ed elenchi secondari*, che contribuiscono a razionalizzare il loro sfruttamento, permettendo controlli incrociati e consentendo di reperire con maggior facilità informazioni specifiche.

In seguito all'espansione della burocrazia e dei sistemi di controllo si verifica un fenomeno generale di moltiplicazione dei libri: all'interno di ogni ufficio sono sempre più spesso affiancati due o più funzionari comunali, i quali producono ciascuno un libro in cui è registrata l'attività dell'ufficio. Ancora una volta bisogna rilevare il ruolo dell'azione politica del Popolo: cercando di impadronirsi della gestione della finanza pubblica, esercita pressioni affinché si introducano sistemi di verifica sull'operato dei pubblici ufficiali attraverso una metodica registrazione di ogni attività svolta e mediante la creazione di serie parallele di registri che consentano controlli incrociati³⁶.

³⁶ L'analisi di questa fase "matura" di costruzione del sistema documentario è rimandata ad un successivo contributo, che costituirà la continuazione logica e cronologica del presente.

1. Fonti e città esaminate

La documentazione amministrativa, finanziaria e giudiziaria dei comuni dell'area piemontese non ci è stata conservata, se non in pochissimi casi particolarmente fortunati³⁷. Gli statuti, i *libri iurium* o i libri che contengono titoli di proprietà del comune, dotati di una funzionalità politica e giuridica protratta nel tempo, sono invece stati conservati con più attenzione e costituiscono le basi del nostro studio: osserviamoli da tre punti di vista. In primo luogo sia gli statuti, sia i *libri iurium* sono essi stessi scritture complesse in forma di libro. In secondo luogo riprendono e riorganizzano la documentazione precedente, rappresentando quindi un momento di riordino della memoria politica della città. Infine bisogna considerare il loro valore informativo nei confronti di altre operazioni documentarie, sia perché contengono estratti di scritture amministrative di carattere giuridico e fiscale, sia perché dispongono la formazione di altri libri comunali.

Partendo dall'analisi di alcuni comuni piemontesi - Vercelli, Novara, Alba, Alessandria, Asti - abbiamo cercato di individuare le strutture e il funzionamento del sistema documentario pubblico, seguendo i differenti percorsi delle singole città nel corso della prima metà del XIII secolo.

Vercelli e Novara sono i comuni che, nel corso del secolo XIII, elaborano dei sistemi documentari più articolati. Le soluzioni impiegate sono inevitabilmente state influenzate dalle diverse occasioni di contatto con la realtà lombardo-milanese. Com'è noto, fin dalle prime attestazioni del regime da rettore unico forestiero, Milano fornisce ai due comuni una serie pressoché ininterrotta di podestà, che contribuiscono al diffondersi della loro cultura politica e delle connesse pratiche di governo. Inoltre sull'onda della funzione di coordinamento acquisita nel secolo precedente durante le lotte contro Federico I, il comune di Milano svolge un'attività di mediazione diplomatica, proponendosi come "giudice naturale" delle controversie e svolgendo un'intensa attività di arbitrato nei conflitti che interessano i comuni di questa regione³⁸. La città lombarda attua il proprio progetto di espansione politico-territoriale proprio attraverso l'attività di composizione dei conflitti che viene estesa dalle città sulle quali il potere esercitato da Milano è diretto e immediato (Como, Lodi, Crema), alle città che si trovano sotto la sua sfera di influenza, come appunto i comuni del Piemonte orientale³⁹.

³⁷ Ad esempio per Chieri si è conservata quasi interamente la serie di registri catastali a partire dalla metà del XIII secolo. I due primi volumi, relativi al quartiere di Vairo del 1253 (suddiviso in "liber possessionum" e "liber rerum mobilium et immobilium") sono editi: *I più antichi catasti del comune di Chieri (1253)*, a cura di M. C. DAVISO CHARVENSOD, Pinerolo 1939 (Biblioteca della società storica subalpina, CLXI). Su questo catasto si veda: ID., *I più antichi catasti del comune di Chieri (1253)*, in "Bollettino storico-bibliografico subalpino", XXXIX (1937), pp. 66-102.

Nella maggioranza dei casi, tuttavia, non sappiamo se la mancata conservazione della documentazione amministrativa, finanziaria e giudiziaria sia dovuta alla carenza di sistemi di archiviazione o allo smarrimento in epoche successive. Bisogna comunque considerare che gli atti dell'amministrazione corrente dovevano essere sentiti come meno "importanti" ai fini della conservazione, di quanto non lo fosse invece la documentazione fondante dei diritti del comune: un libro di condanne ad esempio viene considerato passibile di un'attenta conservazione solo fino a quando queste non siano state tutte pagate, dopodiché perde d'interesse. Sull'evoluzione del concetto e dei sistemi di conservazione nei comuni fra XII e XIII secolo si vedano: P. KOCH, *Die Archivierung Kommunalen Bücher in den ober- und mittelitalienischen Städten in 13. und frühen 14. Jahrhundert*, in *Kommunales Schriftgut* cit., pp. 19-69.; ID., *Kommunale Bücher in Italien und die Anfänge ihrer Archivierung*, in *Der Codex im Gebrauch* cit., pp. 87-100; BARTOLI LANGELI, *Le fonti per la storia di un comune* cit. Sul ruolo egemonico esercitato dagli enti ecclesiastici nella conservazione della documentazione si veda CAMMAROSANO, *Italia medievale* cit., pp. 39-61.

³⁸ Per la funzione di coordinazione svolta da Milano si vedano: M. VALLERANI, *Modi e forme della politica pattizia di Milano nella regione piemontese: alleanze e atti giurisdizionali nella prima metà del Duecento*, in "Bollettino storico-bibliografico subalpino", XCVI (1998), pp. 619-655; ID., *La politica degli schieramenti: reti podestarili e alleanze intercittadine nella prima metà del Duecento*, in ANDENNA, BORDONE, SOMAINI, VALLERANI, *Comuni e signorie* cit., pp. 427-453; R. HERMES, *Totius Libertatis Patrona. Die Kommune Mailand in Reich und Region während der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts*, Frankfurt am Main 1999. In particolare sui circuiti di scambi podestarili: E. OCCHIPINTI, *Milano e il podestariato in età comunale: flussi di esportazione e reclutamento*, in "Archivio storico lombardo", s. XII, CXX (1994), pp. 13-37.

³⁹ VALLERANI, *Modi e forme della politica pattizia* cit. La politica estera milanese nella prima metà del secolo XIII, volta alla costruzione di uno spazio d'azione egemonico in Italia settentrionale, si realizzò nei confronti delle città piemontesi prevalentemente attraverso attività di arbitrato nei conflitti intercomunali, ma anche per mezzo di patti bilaterali o multilaterali, dislocamento di podestà d'origine milanese nei comuni della regione e diretti interventi militari: i singoli interventi sono ampiamente illustrati da HERMES, *Totius Libertatis Patrona*, pp. 148-282.

Fra i comuni che verranno esaminati Vercelli è senza dubbio la città per la quale si è conservato il maggior numero di fonti. In particolare vengono usate le fonti edite relative al XIII secolo, cioè il libro dei *Pacta et Conventiones*⁴⁰, gli statuti del 1241⁴¹ e la raccolta dei *Biscioni*⁴² che, pur essendo una compilazione trecentesca, comprende numerosi atti del XIII secolo. Inediti sono invece i libri degli Acquisti e delle Investiture⁴³. Per Novara gli statuti degli anni 1276-1286⁴⁴ rappresentano la sola fonte comunale duecentesca.

Alba ed Alessandria rispecchiano il tipo di evoluzione dei comuni più piccoli, nei quali non compare un ampio sistema documentario. Talvolta però sono proprio questi comuni a presentare le soluzioni più originali: ad Alba, ad esempio, tutte le operazioni documentarie più importanti vengono registrate sul *Rigestum comunis Albe*, che da *liber iurium* si evolve in una sorta di "libro della città"⁴⁵. Come vedremo, anche per Alessandria il *Liber Crucis*, costituisce il fulcro del sistema documentario cittadino⁴⁶.

Asti rappresenta un ulteriore caso particolare: pur essendo una città contraddistinta da un forte sviluppo economico, sociale e politico, nel XIII secolo non presenta un sistema documentario comunale molto ricco. Come risulta dagli studi di Fissore, questa città, almeno fino al XIII secolo, non si dota di una struttura burocratica di tipo cancelleresco e predilige la forma dell'*instrumentum* notarile per rispondere alle proprie esigenze documentarie. Questa scelta fa sì che libri e registri comunali compaiano solo relativamente tardi e che risulti difficile ricostruire un sistema documentario organico per la prima metà del Duecento.

La fonte principale per lo studio del caso astigiano è il *Codex Astensis*, che, sebbene sia una compilazione trecentesca, comprende molti atti relativi al XIII secolo⁴⁷; oltre al *Codex* si è fatto ricorso anche ad alcuni documenti presenti fra le carte dell'archivio capitolare⁴⁸.

II. LA PRIMA FASE: ATTI SERIALI, PRIME RACCOLTE NORMATIVE, *LIBRI IURIUM*

1. Gli atti seriali: recupero dei beni comuni e *habitacula*

Fra la fine del XII secolo e i primi decenni del XIII i comuni cittadini intraprendono una diffusa attività di scritturazione dei propri diritti in atti sciolti. I documenti così prodotti presentano un formulario fisso e per questo motivo si possono definire "seriali". Gli atti seriali prodotti dal comune in questo periodo sono essenzialmente di due tipi: censimenti e ridistribuzioni dei beni comuni e *habitacula*. Entrambe le tipologie rispondono allo stesso disegno che porta alla formazione dei *libri iurium*, vale a dire al bisogno di raccogliere e attestare i diritti pubblici in città e sul territorio⁴⁹. In questi stessi anni le città piemontesi giungono a reggersi mediante un podestà

⁴⁰ *Il libro dei "Pacta et Conventiones" del comune di Vercelli*, a cura di G. C. FACCIO, Novara 1926 (Biblioteca della società storica subalpina, XCVII).

⁴¹ *Statuta Communis Vercellarum ab anno MCCXXI, Statuta et documenta nova*, a cura di G. ADRIANI, in *Historiae Patriae Monumenta* 16, *Leges Municipales* 2.2, Torino 1876, coll. 1088-1584.

⁴² *I Biscioni*, voll. I/1, I/2, a cura di G. C. FACCIO, M. RANNO, Torino 1934, 1939 (Biblioteca della società storica subalpina, 145, 146); *I Biscioni*, voll. I/3, II/1, II/2, II/3 a cura di R. ORDANO, Torino 1956, 1970, 1976, 1994 (Biblioteca della società storica subalpina, 178, 181, 189, 211).

⁴³ *I Libri degli Acquisti*, I-II, in Archivio Storico Comunale di Vercelli; *I Libri delle Investiture*, I-II, ibidem.

⁴⁴ *Statuta Communitatis Novarae*, a cura di A. CERUTI, *Historiae Patriae Monumenta* 16, *Leges Municipales* 2.1, Torino 1876, coll. 521-808.

⁴⁵ *Rigestum comunis Albe*, a cura di E. MILANO, Pinerolo 1903 (Biblioteca della società storica subalpina, XX, XXI). Si analizzerà anche l'appendice documentaria raccolta da F. Gabotto: *Appendice documentaria al Rigestum communis Albe*, a cura di F. GABOTTO, Pinerolo 1912 (Biblioteca della società storica subalpina, XXII).

⁴⁶ *Codex qui "Liber Crucis" nuncupatur e tabulario Alexandrino descriptus et editus*, a cura di F. GASPAROLO, Roma 1889. Per lo studio di Alessandria si è usato anche il *Cartario Alessandrino fino al 1300*, a cura di F. GASPAROLO, voll. I-III. Torino 1928, 1930 (Biblioteca della società storica subalpina, CXIII, CXV, CXVII), che però essendo una raccolta moderna non può essere considerato come libro inserito nel sistema documentario cittadino.

⁴⁷ *Codex Astensis qui de Malabayla communiter nuncupatur*, a cura di Q. SELLA, P. VAYRA, Roma 1880. Il primo nucleo del libro risale al XIII secolo.

⁴⁸ *Le carte dell'archivio capitolare di Asti*, a cura di F. GABOTTO, N. GABBIANI, Pinerolo 1907 (Biblioteca della società storica subalpina, XXXVII); *Le carte dell'archivio capitolare di Asti (1238-1272)*, a cura di L. VERGANO, Torino 1942 (Biblioteca della società storica subalpina, CXLI); *Le carte dell'archivio capitolare di Asti (secc. XII-XIII)*, a cura di A. M. COTTO, G.G. FISSORE, P. GOSETTI, E. ROSSANINO, Torino 1986 (Biblioteca della società storica subalpina, CXC).

⁴⁹ Sulle funzioni rivestite dai beni comuni nell'economia e nella politica dei comuni cittadini si veda il numero monografico di "Mélanges de l'Ecole française de Rome", 99 (1987), 2, pp. 649-699.

forestiero, spinte dalla necessità di allargare e regolare la dialettica sociale e di conferire un assetto più organizzato alle forme di governo. Il podestà è chiamato a tutelare i diritti del comune al di là degli interessi particolaristici espressi in precedenza dalle fazioni in cui si era divisa l'aristocrazia consolare. In particolare gli si richiede di rientrare in possesso dei beni usurpati, di ridefinirne i confini e di elaborare una politica di popolamento tanto in città, quanto nelle zone di nuova acquisizione. Riaffermare il controllo su città e contado rappresenta la condizione necessaria di partenza per esercitare con pienezza quei diritti che i comuni avevano conquistato dopo la pace di Costanza. Questo processo subisce una forte accelerazione sotto Enrico VI: se infatti con la pace di Costanza le città italiane avevano visto sancita la propria autonomia giuridico-politica, conciliata con una superiore ma astratta fedeltà all'Impero, origine ideale di tutto ciò che è *publicum*, occorre ora passare alla pratica e quindi censire e recuperare i beni di pertinenza del comune per poterli sfruttare al meglio, tanto dal punto di vista economico, quanto dal punto di vista politico-militare. La piena coscienza del diritto del comune a governare su un territorio dipendente, innesca una nuova fase espansionistica delle città nelle zone di confine. L'elevato numero di conflitti intercittadini scatenati da questa politica contribuisce ad accentuare la necessità di raccogliere per scritto le informazioni inerenti il patrimonio comunale⁵⁰. Tutte queste operazioni acquistano certezza giuridica attraverso la scrittura e la conservazione dei relativi atti ad opera del comune. La riforma dei metodi di governo innescata con il subentrare del podestà si riflette infatti nella riorganizzazione delle scritture della città: scrivere diventa un'azione indispensabile per censire al fine di controllare.

Questa urgenza di mettere per scritto i diritti cittadini è ben esemplificata da un documento vercellese del 1192: i consoli del comune, in seguito alle lagnanze del *populus* perché beni pubblici erano stati usurpati dai proprietari confinanti, nominano nove cittadini dotati di "buona memoria", incaricati di descrivere le proprietà comunali, in modo che sia possibile determinarle e misurarle:

Cum multitudo populi vociferando clamaret vetera communia ad vescendum animalibus solita forent clausa et continuata cum terris turris et possessionibus illorum quibus coherebant et plurimum de his, quas aque moluerant et de illis que non molute fuerant a compluribus detinebantur, cuius cohortacione actus maximum dampnum seu periculum civitatis universitati conferebatur, iamdicto clamori adquiescentes, viros bone memorie et sane convocaverunt, ipsosque iuramento infrascripta comunia et molta, sicut a sua recordatione noverant et viderant, demonstrare et consignare bona fide coegerunt...

Ego Otto notarius sacri palatii cum predicti questionariis eundo infrascriptas terras rationavi et scripsi⁵¹.

I beni comuni, così individuati, vengono descritti indicandone le misure, e l'ubicazione, facendo ricorso, quando possibile, alle coerenze oppure ai punti di riferimento tipici della memoria orale, quali fossi, alberi, strade.

Il documento è utile a comprendere come, in questi anni, si percepisca la necessità di passare con una certa urgenza dalla memoria orale a un sistema di fissazione per scritto delle informazioni importanti per il comune. Se non si fosse immediatamente provveduto a determinare e misurare questi beni, servendosi di quei "viros bone memorie et sane", presto se ne sarebbe persa la memoria e conseguentemente la possibilità di controllo da parte del comune.

⁵⁰ Sulle motivazioni e gli sviluppi che portano i comuni a espandere il proprio dominio sul contado si vedano gli ormai classici studi di G. DE VERGOTTINI, *Origini e sviluppo storico della comitalità*, in "Studi Senesi", s. II, XVIII (1929), pp. 347-481, ed ora in ID., *Scritti di storia del diritto italiano*, a cura di G. ROSSI, Milano 1977, pp. 3-122; ID., *I presupposti storici del rapporto di comitalità e la diplomazia con particolare riguardo al territorio senese*, in "Bullettino senese di storia patria", s. III, XII (1953), pp. 73-162. Per origini, contenuti politici e salvaguardia della *libertas* cittadina si veda: BORDONE, *La società cittadina* cit., pp. 100-141.

⁵¹ *Il libro dei "Pacta et Conventiones"* cit., pp. 128-134, doc. 60; l'inchiesta trova attuazione nella presa di possesso dei beni elencati da parte dei consoli: Op. cit., p. 134, doc. 61 (1202).

E' significativo che tale passaggio da oralità a scrittura sia attestato proprio in relazione a un'operazione di recupero dei beni comuni, che in questi primi anni assume un rilievo politico fondamentale. Il riferimento al *populus* vociferante che reclama una corretta gestione dei beni comuni è indicativo di quanto una politica cittadina in tal senso fosse sentita come indispensabile alla sussistenza stessa del comune, tanto che l'eventualità di dispersione di tali beni è sentita come "maximum dampnum" per tutta la cittadinanza. Il ricorso alla scrittura si collega al "clamor populi", cioè a una richiesta manifesta della collettività.

La ricognizione del 1192 è utile a fornire un esempio di documento riassuntivo. Dopo aver esposto la decisione di radunare degli anziani e di interrogarli, l'atto prosegue con un lungo elenco di beni. In questo caso dunque si tratta di un vero e proprio atto fondante dei diritti del comune sui beni elencati nel documento.

Negli anni successivi le operazioni di recupero e di redistribuzione proseguono sotto forma di affitti e investiture: nel libro dei *Pacta et Conventiones* di Vercelli si trovano 41 atti di recupero redatti fra il 1192 e il 1211⁵², mentre nei *Biscioni* incontriamo parecchi documenti redatti con formulario standard, relativi agli anni Venti del XIII secolo. Nel 1220, in seguito a una ricognizione dei diritti del comune nei borghi di Trino e Tricerro vengono prodotti 98 atti in forma di sentenza di condanna verso coloro che detenevano dei beni comunali illegalmente⁵³. Sempre in relazione a Trino e Tricerro, il 16 luglio del 1221 sono redatte invece 16 investiture di terre ordinate dal podestà milanese Ugo Prealono, previa approvazione della credenza⁵⁴; altre sette investiture sono eseguite, sempre dal medesimo podestà, a un anno esatto di distanza⁵⁵, impiegando lo stesso formulario di quelle dell'anno precedente. In alcuni di questi atti l'ammontare del canone d'affitto viene lasciato in bianco. Al 1 gennaio 1225 risalgono altre 37 investiture di beni comunali situati in Trino e Tricerro, effettuate dal podestà Bertramo di Lampugnano, alla presenza dei clavari e dei procuratori del comune⁵⁶. Il 10 giugno 1230 si procede nuovamente al recupero dei beni comunali che erano stati concessi in affitto, in base a quanto prescritto da una norma statutaria che viene riportata integralmente nei 27 atti seriali redatti in quest'occasione⁵⁷. Un'altra serie di 21 atti relativi al recupero dei beni comuni in Trino e Tricerro risale al 28 novembre 1230: in tutti questi documenti si specifica che, secondo gli statuti fatti al tempo del podestà *Iannonus de Andito*, occorre rimborsare le somme relative alle migliorie apportate sulle terre, a coloro che ne hanno usufruito e che ora vengono espropriati⁵⁸. Nello stesso giorno sono redatti altri 19 atti relativi alla medesima operazione nei quali manca il richiamo agli statuti di *Iannonus de Andito*, mentre viene riportato solo il riferimento generico "secundum formam statutorum sive legum municipalium civitatis Vercellarum", peraltro presente anche negli altri atti⁵⁹. E' evidente che si tratta di un'unica serie di documenti, in alcuni dei quali viene omessa una parte del formulario.

Analizzando in sequenza queste operazioni, vediamo che inizialmente, ancora in età consolare, l'evento scatenante è attribuito a un'esigenza collettiva della cittadinanza (*clamor populi*). Successivamente la difesa degli interessi della *civitas* è delegata al podestà, che agisce prima di comune accordo con la volontà espressa dal consiglio cittadino e poi in base a una prescrizione statutaria. La tutela dei diritti comunali è ormai fissata a livello tanto pratico, quanto ideologico in forma di legge.

Il carattere di serialità dei documenti che abbiamo analizzato non si riscontra solo sul piano del formulario, dei contenuti e della finalità politica a cui rispondono, ma anche sul piano dell'azione documentaria: ciascun gruppo di documenti risulta infatti redatto nello stesso giorno ed è tendenzialmente registrato in blocco.

⁵² Op. cit., pp. 128-186, docc. 60-100.

⁵³ *I Biscioni* cit., II/2, pp. 265sgg., docc. 401-498. Sui borghi franchi di Trino e Tricerro si veda: F. PANERO, *Due Borghi franchi padani. Popolamento ed assetto urbanistico e territoriale di Trino e Tricerro nel secolo XIII*, Vercelli 1979.

⁵⁴ *I Biscioni* cit., II/2, pp. 90 sgg., docc. 288-296, 300-306.

⁵⁵ Op. cit., p. 102 sgg., docc. 298-299, 309-313.

⁵⁶ Op. cit., p. 130 sgg., docc. 323-360.

⁵⁷ Op. cit., p. 7 sgg., docc. 236-242; *I Biscioni* cit., II/1, pp. 309 sgg., docc. 223-235, 237, 241.

⁵⁸ *I Biscioni* cit., II/2, p. 17 sgg., docc. 243, 244, 246-253, 258, 259, 262, 264-266, 273, 274, 278, 279, 282.

⁵⁹ Op. cit., p. 20 sgg., docc. 245, 254-257, 260, 261, 263, 267-272, 275-277, 280, 281.

Così come i censimenti di beni comuni, anche gli *habitacula* rientrano nella politica territoriale portata avanti con successo in questo periodo dalle città padane: da un lato si favoriva il popolamento di alcune zone, concedendo a coloro che vi si trasferivano esenzioni fiscali, che spesso erano all'origine di controversie⁶⁰, dall'altro si incentivava il trasferimento in città di nuovi cittadini. Gli *habitacula* costituivano dunque un mezzo sicuro per attestare le eventuali esenzioni e soprattutto il loro periodo di validità. Negli anni successivi il bisogno di rendere costantemente accessibile questo genere di informazione fece sì che alcuni comuni provvedessero alla creazione di libri speciali, contenenti tutti i dati relativi ai nuovi abitanti. Come per i beni comuni, la maggior parte di queste ricognizioni di nuovi residenti, viene compiuta mediante la compilazione di atti seriali o di lunghi documenti riassuntivi, spesso suddivisi in capitoli. Successivamente queste serie vengono quasi sempre incluse nei *libri iurium* cittadini.

Nel libro dei *Pacta et Conventiones* di Vercelli si trovano 259 giuramenti di cittadinanza, compresi fra gli anni 1181-1219, tutti impostati secondo un formulario standardizzato⁶¹:

... Iuravit habitaculum Vercellarum et facere omnes vicinantias civitatis Vercellarum sicut alii cives faciunt... videlicet in iustitia, in fodro, in exercitu et omnibus aliis modis sicuti cives faciunt et facere debent et iuravit emere casam... quam etiam casam obligavit in manu... nomine comunis ita quod si ipse... non observaverit ut supra legitur et non tenuerit habitaculum vel si ipsam casam sine parabola consulum vendiderit, sit aperta et remaneat comuni...

Le formule che si ripetono in ogni atto, talvolta lievemente abbreviate, si riferiscono ai doveri che i nuovi cittadini giurano di rispettare: essi si impegnano a sottomettersi alla giustizia comunale e ad adempiere agli obblighi militari e fiscali. A tal fine giurano di acquistare una casa in città obbligandola al comune, in modo che, in caso di inosservanza delle condizioni di *habitaculum*, l'immobile possa essere confiscato.

Documenti di *habitaculum* sono presenti anche nel *Rigestum* di Alba e anche qui costituiscono un blocco omogeneo relativo agli anni 1210-1219⁶². Tutti gli *habitacula* albesi sono annotati senza ordine cronologico o topografico: fanno eccezione soltanto quelli degli uomini di Pollenzo raccolti insieme alla fine. I settanta documenti in questione sono introdotti dal titolo: "hec sunt instrumenta illorum qui non debent dare fodrum usque ad certum terminum": si tratta quindi di un'operazione condotta in serie, al fine di accertare le esenzioni fiscali. Rispetto a quelli vercellesi quindi è fortemente accentuato il carattere di ricognizione fiscale attribuito a tutta l'operazione.

Per il censimento di beni comuni o delle esenzioni di cittadinanza, i notai incaricati dal comune impiegavano necessariamente parecchio tempo per trascrivere innumerevoli volte le stesse formule. E' possibile che proprio da esperienze come questa si sia resa evidente la comodità di annotare le informazioni in registro. L'uso di formulari iterati costituisce infatti un precedente

⁶⁰ Sulla politica di espansione e di popolamento dei comuni piemontesi si vedano i numerosi studi di Francesco Panero: F. PANERO, *Villaggi abbandonati e borghi nuovi nella regione doranea del territorio vercellese: il caso di Uliaco*, in "Studi Piemontesi", 7 (1978), pp. 100-112, ora in ID., *Comuni e borghi franchi nel Piemonte medievale*, Bologna 1988, cap. IV; ID., *I borghi franchi del comune di Vercelli: problemi territoriali, urbanistici, demografici*, in "Bollettino Storico Vercellese", 16-17 (1981), pp. 5-43, ed ora in ID., *Comuni e borghi franchi* cit. cap. II; ID., *Popolamento e movimenti migratori nel contado vercellese, nel Biellese e nella Valsesia (secoli X-XIII)*, in *Strutture familiari, epidemie, migrazioni nell'Italia medievale*, a cura di R. COMBA, G. PICCINI, G. PINTO, Napoli 1984, ora in ID., *Comuni e borghi franchi* cit., cap. I; ID., *Terre in concessione e mobilità contadina. Le campagne fra Po, Sesia, Dora Baltea (secoli XII e XIII)*, Bologna 1984; ID., *L'inurbamento delle popolazioni rurali e la politica territoriale e demografica dei comuni piemontesi dei secoli XII- XIII*, in *Demografia e società nell'Italia medievale. Secoli IX-XIV*, a cura di R. COMBA, I. NASO, Cuneo 1994, pp. 401-440.

⁶¹ *Il libro dei "Pacta et Conventiones"* cit.: i 259 giuramenti di cittadinanza e di abitazione vanno dal doc. 119 al doc. 377, pp. 218-362. Fra questi quelli nei quali vengono omesse alcune formule sono: pp. 230-236, docc. 138-150; pp. 237-239, docc. 152-153; p. 240, docc. 157-158; p. 241, doc. 160; p. 239, docc. 155-156; pp. 241-251, docc. 161-187; pp. 252-255, docc. 169-198; pp. 256-257, docc. 200-203; p. 258, doc. 205; pp. 259-260, docc. 207-208; pp. 261-262, docc. 210-211; pp. 262-270, docc. 214-235; pp. 293-296, docc. 265-272; p. 304, doc. 284; pp. 306-309, docc. 288-294; pp. 310-316, docc. 296-306; pp. 317-324, docc. 309-321; pp. 326-328, docc. 324-326.

⁶² *Rigestum comunis Albe* cit., pp. 207-242, docc. 359-429

importante per la nascita dei registri, dove dei singoli atti, privati del formulario, si annotano solo i dati rilevanti.

2. Le prime raccolte normative

Accanto all'intensificarsi della produzione di atti sciolti e alla raccolta di essi nei *libri iurium*, fra l'ultimo ventennio del XII secolo e i primi anni del successivo si collocano le attestazioni del breve dei consoli⁶³: il breve è il testo del giuramento prestato dai magistrati cittadini al momento di entrare in carica e rappresenta la prima forma di raccolta scritta di norme comunali. Contiene norme concernenti l'esercizio della carica consolare e viene accresciuto dalle delibere del consiglio comunale e dai patti stipulati dal comune, che prevedevano l'obbligo di inserimento all'interno del breve⁶⁴. Nel periodo successivo, parallelamente al mutamento degli assetti istituzionali, il breve dei consoli viene sostituito, o meglio trasformato, in breve del podestà e infine destinato a confluire nello statuto del comune, costituendone il più antico nucleo per ciò che riguarda il diritto pubblico e amministrativo.

Jörg W. Busch, sulla base degli studi svolti su Bergamo, Lodi, Como, Novara, Pavia e Vercelli, elabora una cronologia generale di riferimento per lo sviluppo degli statuti nel XIII secolo, che risulta confermata dall'analisi dei casi piemontesi. Egli individua due momenti fondamentali: intorno agli anni 1210-1220 avviene una prima annotazione di tutto il materiale normativo (giuramenti, delibere e leggi redatti precedentemente in carte sciolte o quaderni) in un libro, seguendo ancora per lo più un semplice ordine cronologico, mentre intorno alla fine del secondo quarto del secolo XIII si osserva la tendenza a raggruppare la legislazione cittadina in modo organico e funzionale in un "libro della città", seguendo un criterio di suddivisione della materia per argomenti⁶⁵.

La continua produzione di disposizioni particolari conferisce alla normativa di questo periodo un carattere di fluidità. Questa età infatti non può ancora essere scandita mediante la presenza di raccolte organiche e definite. Si tratta piuttosto di un *continuum* di adeguamenti dei corpi normativi comunali alle esigenze della realtà politica, sociale, ed economica del momento. E' anche possibile che coesistessero diversi documenti di natura politica sui doveri dei magistrati: si tratta comunque di una fase contraddistinta da elevati livelli di sperimentazione e di dinamicità, come dimostra il caso ben documentato di Pavia, dove sono attestati sia un breve dei consoli (1186), sia un memoriale dei consoli⁶⁶. Il memoriale è un documento informale che contiene l'elenco, mese per mese, dei compiti e degli incarichi che spettavano ai magistrati. Breve e memoriale dei consoli formano dunque un piccolo sistema: nel breve trovavano posto le norme di carattere generale,

⁶³ Esistono delle eccezioni a questa cronologia: ad esempio il breve dei consoli di Genova risale al 1143 mentre quello di Pisa è del 1162. Si veda a questo proposito: F. NICCOLAI, *Contributo allo studio dei più antichi brevi della Compagna genovese*, Milano 1939; *Breve consulum Pisane*, in *Statuti inediti di Pisa dal XII al XIV secolo raccolti ed illustrati per cura del prof. F. BONAINI*, I, Firenze 1854, ed ora *I brevi dei consoli del comune di Pisa degli anni 1162 e 1164*, a cura di O. BANTI, Roma 1997. Sui rapporti dei primi brevi con la tradizione romana si veda P. TORELLI, *Tradizione romana e rinascimento degli studi di diritto nella vita pratica dei secoli XII e XIII*, in Id., *Scritti di storia del diritto italiano*, Milano 1959, pp. 495-516. Ancora sui Costituti pisani e sul duplice rapporto di continuità e innovazione di questi con la scienza giuridica coeva si veda: C. STORTI STORCHI, *Intorno ai Costituti pisani della legge e dell'uso (secolo XII)*, Napoli 1998, pp. 33-68.

⁶⁴ Sulla duplice natura del breve dei consoli (giuramenti e delibere consiliari) cfr. P.L. WESTHUES, *Beobachtungen zum Charakter und zur Datierung der ältesten Statuten der Kommune Pistoia aus dem 12. Jahrhundert*, in "Quellen und Forschungen aus Italienischen Archiven und Bibliotheken", 77 (1997), pp. 51-83.

⁶⁵ BUSCH, *Einleitung: Schriftkultur und Recht* cit. p. 13.

⁶⁶ La trascrizione di questo documento si trova in R. SORIGA, *Il memoriale dei consoli del comune di Pavia*, in "Bollettino della Società pavese di storia patria", XIII (1913), pp.103-118. Il caso pavese è stato studiato da: E. DEZZA, *"Breve seu statuta civitatis Papie" La legislazione del comune di Pavia dalle origini all'età di Federico II*, in *"Speciale fideles imperii" Pavia nell'età di Federico II*, Pavia 1995, pp. 97-144. Il memoriale dei consoli è stato redatto nell'ultimo decennio del XII secolo e porta il titolo di "capitula de quibus consules comunis Papie teneantur faciendis". E' inscindibile dal breve, del quale costituisce un complemento e contiene ad esempio prescrizioni riguardanti operazioni militari, approvvigionamento, nomina dei pubblici ufficiali e lavori pubblici che dovevano essere portati a termine.

Per ciò che concerne i corpi normativi pavesi si veda anche: F. FAGNANI, *Gli statuti medievali di Pavia*, in "Archivio storico Lombardo", XCI-XCII (1965), pp. 90-130.

consolidate e relative a qualunque collegio consolare, mentre il memoriale costituiva la parte dinamica, contenente le prescrizioni particolari legate alle circostanze del momento, che spesso altro non erano se non il frutto di delibere consiliari o particolari clausole di patti stipulati dal comune. Sebbene nulla di simile sia direttamente attestato nei comuni esaminati in questa sede, la dicotomia fra norme generali, relative ai doveri dei magistrati e all'organizzazione del comune, e prescrizioni particolari, legate a situazioni contingenti, caratterizza ogni raccolta normativa di questo primo periodo. La doppia natura delle disposizioni contenute nelle prime raccolte legislative è confermata dal breve di Pistoia della seconda metà del XII secolo: giuramenti in prima persona (brevi) e delibere emananti dall'attività consiliare (*constituta*) formano un'unità in quanto riguardano entrambi i compiti degli ufficiali, ma mentre i *constituta* si riferiscono al funzionamento dell'amministrazione più in generale, i giuramenti sono obblighi che riguardano un singolo funzionario⁶⁷.

Nei comuni piemontesi non possiamo verificare l'esistenza di questo doppio registro. Analizzando le prime attestazioni di un "breve" risulta che fra la fine del XII secolo e i primi anni del successivo regna una certa confusione terminologica per quanto riguarda la designazione del breve dei consoli, del podestà e del comune, probabilmente da mettere in relazione con l'incertezza istituzionale dovuta al trapasso dal regime consolare al governo podestarile. Ma tale ambiguità non doveva essere soltanto terminologica, bensì relativa alla natura stessa del breve⁶⁸. Ad Alba nel 1193 abbiamo l'attestazione di un breve sul quale giurano ogni anno consoli e consiglieri, nel 1197 troviamo un breve del comune giurato dai consoli e nel 1198 compare un breve sul quale devono giurare i consoli o il podestà. Nel 1201 viene menzionato il *breve comunis* senza ulteriori specificazioni, e nel 1203 il *capitulum Albe*, ma nel 1211 si ritrova il breve sul quale giurano consoli o podestà. Infine dopo il 1216 ricorre invariabilmente la menzione del *capitulum* del comune, affiancato almeno in un caso (1221) dal *breve sequimenti*. Per Alba non è dunque possibile delineare una precisa sequenza cronologica che riveli la successione tra breve consolare, breve podestarile e statuto. Sembra piuttosto che ci si trovi di fronte ad una raccolta di norme che assume di volta in volta funzioni diverse, secondo i livelli istituzionali presenti, anche se già all'inizio del secolo XIII prevalse la funzione generale di breve del comune. La situazione si fa più chiara dopo il 1216: a questo punto abbiamo una raccolta normativa comunale indicata sempre come *capitulum Albe*, dalla quale invece rimane separato il breve di *sequela* dei *cives*. Negli anni intorno al 1216 deve quindi essere avvenuta una prima risistemazione della normativa cittadina.

Questo è ciò che sicuramente avviene ad Alessandria: nel 1216 uno statuto sui prestatori e sull'usura deve essere scritto *in libro comunis clavato* - termine con il quale si designa qui il *liber iurium* della città - e "in sacramento sequele potestatis"; il notaio che trascrive il documento nel *liber iurium* dichiara inoltre di aver fatto copia fedele "ut in statutis comunis inveni". Nello stesso anno abbiamo un altro statuto che riguarda le pene da infliggersi a chi disturbi gli emendatori che stavano lavorando al breve e agli statuti. La norma deve essere inserita dagli stessi emendatori nel "liber comunis clavatus". Gli emendatori sono ufficiali comunali addetti ad inserire nuove norme o a modificare quanto contenuto nei brevi e negli statuti, in base alle necessità e alle delibere del consiglio comunale. La presenza degli emendatori indica pertanto che intorno al 1216 era in corso un lavoro di revisione del breve e dello statuto, che probabilmente, in quell'occasione, sono unificati in un unico codice di leggi. I casi sopra descritti di Alessandria e di Alba sono dunque da collocarsi nella prima fase di sistemazione delle norme comunali in un libro (1210-1220).

Occorre ricordare che per Alessandria sono state conservate, sebbene non nella redazione originaria, le consuetudini del 1179⁶⁹. I ventidue capitoli che le compongono sono eterogenei e privi di un qualsiasi ordine; in base ai contenuti, tutti sembrano essere ben più antichi del 1179 e

⁶⁷ Cfr. WESTHUES, *Beobachtungen zum Charakter* cit.; sui primi statuti pistoiesi si veda anche: J.-C. MAIRE VIGUEUR, *Osservazioni sugli statuti pistoiesi del secolo XII*, in "Bullettino Storico Pistoiese", s. 3^a (XXXII), XCIX (1997), pp. 3-12.

⁶⁸ Per tutti i documenti citati in questo paragrafo, dove non sia altrimenti indicato, si veda la tabella "prime attestazioni di brevi e statuti nei comuni piemontesi", in appendice.

⁶⁹ Si tratta di ventidue capitoli che, dopo essere stati perduti, furono ricostruiti nel 1538 e poi pubblicati nel 1547 in appendice all'edizione a stampa degli statuti del 1297. Le consuetudini di Alessandria sono state edite e studiate da F. NICCOLAI, *Note sulle consuetudini di Alessandria del 1179*, Milano 1939.

due di essi facevano parte delle antiche consuetudini di Marengo - uno degli otto *loca* che compongono Alessandria - che vengono estese all'intera giurisdizione alessandrina (capp. 10-11). Gli argomenti dei capitoli riguardano: il diritto di successione, nel quale si osserva il prevalere della linea maschile e agnaticia su quella femminile e cognaticia (capp. 1-3; 6-9; 12), la successione dei beni dei forestieri (cap. 21), la perdita di cavalli e armamenti in caso di guerra (cap. 4) e la spartizione del bottino (cap. 16), la disciplina di debiti e crediti (capp. 5; 18), i contratti di locazione (capp. 11, 20), il recupero di beni trasportati dalle acque (cap. 13), la raccolta delle decime sulla base di una suddivisione per porte (cap. 17), la tutela dei mulini sul Tanaro (capp. 14-15), i muri di confine fra le proprietà (cap. 19). Il ventiduesimo capitolo contiene l'elenco degli otto *loca* che insieme costituiscono la città alla sua nascita. La redazione delle consuetudini e la loro conservazione in forma separata dalla successiva produzione normativa della città è strettamente connessa con gli eventi politici che coinvolgono la *nova civitas* di Alessandria in via di affermazione territoriale, economica e militare, e in particolare con la pressante necessità di legittimazione che caratterizza il comune fin dalla sua fondazione (1168)⁷⁰. Il motivo per cui le consuetudini sono state conservate in modo autonomo rispetto a tutta la restante legislazione cittadina potrebbe spiegarsi col fatto che, nel 1188, questo insieme di leggi era stato riconosciuto dall'imperatore e fu pertanto considerato come un veicolo di tale legittimazione⁷¹.

La prima attestazione dell'esistenza di una raccolta normativa ad Asti si ha nel 1193, quando un patto stipulato fra Asti e Alba viene inserito "in brevi in quo iurant anuatim consules et consiliarii". Il breve in questione concerne due delle maggiori magistrature cittadine: i consoli e i consiglieri. L'anno successivo una sentenza del podestà fa riferimento a una "consuetudo olim facta a consulibus Astensibus". Da questa attestazione si apprende che i consoli avevano intrapreso un'operazione di fissazione per scritto delle consuetudini cittadine. Il fatto che il podestà si appellò a una norma risalente, almeno nella sua forma scritta, al periodo consolare, non ci stupisce e conferma anzi che la legislazione consolare e quella podestarile, così come i rispettivi brevi, non sono scindibili in modo netto, specialmente se si considera che ci troviamo in quel periodo di incertezza istituzionale che caratterizza gli ultimi anni del XII secolo e i primi del XIII, nei quali si stava compiendo il passaggio dal regime consolare (le cui ultime attestazioni sono del 1206) all'istituto podestarile (prima attestazione: 1190). L'atto del 1197, che sancisce la presa di possesso di Annone da parte di Asti, presenta un ulteriore elemento di interesse: vi sono nominati gli *emendatores brevis communis*, che devono porre il documento in questione nel breve che è giurato da consoli o podestà. La raccolta normativa viene identificata con la formula "breve supra quod potestas vel consules iuraverint" e ci conferma che anche qui, come ad Alba, il breve del

⁷⁰ La città, nata nel 1168, grazie al convergere degli interessi politici e militari della Lega Lombarda, dell'attività consortile di elementi locali e delle convenienze economico-politiche dei comuni dell'area lombardo-piemontese (Genova in particolare), intorno al 1179 stava cercando di sistemare i propri rapporti con i marchesi di Monferrato e del Bosco, di risolvere i problemi sorti con l'episcopato acquese e di ottenere una legittimazione giuridica che in quel momento poteva essere solo papale, vista la connotazione del comune come "città illegale", nata in opposizione allo schieramento imperiale. Nel 1179 solo l'accordo con il marchese di Monferrato era stato concluso (1178) e la redazione delle consuetudini rappresenta pertanto una netta affermazione della pretesa autonomia giuridica e politica della città. La legittimazione imperiale giunge invece solo nel 1183, per mezzo della *fictio iuris* di una seconda fondazione col nome di Cesarea. Nel 1188 le norme che compongono le consuetudini ricevono il desiderato riconoscimento imperiale: l'imperatore accorda ad Alessandria lo statuto di *civitas* e concede che i cittadini "earum consuetudines libere utantur" (*Cartario Alessandrino* cit., pp. 128-129, doc. 197). Per la genesi e la storia di Alessandria, inquadrata nel contesto della politica economica, militare e territoriale dei centri urbani lombardo-piemontesi tra la metà del secolo XII e la metà del successivo, si vedano G. PISTARINO, *Alessandria nel mondo dei Comuni* , in "Studi Medievali", III s., XI (1970), I, pp. 1-101; ID., *La doppia fondazione di Alessandria (1168, 1183)* , in "Rivista di storia, arte archeologia per le province di Alessandria e Asti", CVI (1997), pp. 5-36; F. BIMA, *La fondazione di Alessandria secondo una moderna interpretazione* , in *Popolo e stato in Italia nell'età di Federico Barbarossa. Alessandria e la lega lombarda* (Relazioni e Comunicazioni presentate al XXXIII congresso storico subalpino, Alessandria 6-9 ottobre 1968), Torino 1970, pp. 441-456; G. FIASCHINI, *La fondazione della diocesi di Alessandria ed i contrasti con i vescovi acquesi* , ibidem, pp. 495-512; V. POLONIO, *La diocesi di Alessandria e l'ordinamento ecclesiastico preesistente* , ibidem, pp. 563- 576; F. FIRPO, *L'area e gli anni della genesi di Alessandria: dinamiche e interferenze politico-sociali* , in "Bollettino storico-bibliografico subalpino", XCII (1994), pp. 477-504.

⁷¹ Questa tesi è sostenuta da M.E. VIORA, *Consuetudini e statuti di Alessandria* , in *Popolo e stato* cit., pp. 283-289. In particolare cfr. p. 284.

comune e quello sul quale giurano le magistrature cittadine non sono dei corpi nettamente distinti: il continuo accumularsi di norme prodotte e la necessità di adeguare quelle contenute nel breve del podestà ai mutamenti della realtà politica ed istituzionale, ha fatto sì che ad un certo punto prevalesse l'accezione di "breve del comune".

Nel 1211 incontriamo per la prima volta il rimando agli statuti della città nella forma "propter statuta civitatis Astensis" e nel 1213 un patto di alleanza contro Alba deve essere inserito "in brevi communis speciale capitulo". L'accordo fra vescovo e comune del 1221 è inserito "in statuto civitatis supra quod iuraturi sunt potestas et rectores civitatis" così come nel 1224 il cittadino dei signori di Sulberico confluisce "in brevi sive capitulo communis quod potestas vel consules seu rectores Astenses teneantur iurare". Nel 1221 esiste sicuramente uno *statutum civitatis* sul quale giura il podestà: il fatto significativo è che egli non è più tenuto a giurare soltanto sul suo breve, come facevano i consoli, ma sull'intero *corpus* delle leggi della città, che contiene certamente delle norme sui suoi compiti specifici, ma anche altre disposizioni riguardanti in generale la vita cittadina. Lo statuto si avvia ad assumere a livello simbolico ed ideologico il ruolo di "libro della città", diventando il nucleo portante delle scelte politiche effettuate dal comune e riflettendo la concezione che il comune duecentesco ha di se stesso quale organismo politico autonomo di natura pubblica. Il funzionario forestiero è pertanto chiamato a difendere i diritti e le linee d'azione scelte dal comune che è deputato a dirigere: a simbolizzare questo tipo di impegno, al momento della sua entrata in carica deve prestare giuramento sugli statuti davanti alla credenza.

L'inserimento di un patto fra vescovo e comune in un libro caricato di tale significato assume a sua volta un significato politico, testimoniando non tanto la volontà di tener fede a quanto stabilito al suo interno - la validità dell'atto è infatti già garantita dalla sottoscrizione notarile e dalla redazione in forma pubblica - quanto l'importanza a livello politico-diplomatico che il comune attribuisce all'accordo in questione.

Come si è già osservato a proposito di Alba e Alessandria, anche ad Asti nel corso del secondo decennio del secolo XIII deve essere avvenuta una prima sistemazione delle norme cittadine e dei brevi delle magistrature in un libro che costituisce il primo abbozzo dello statuto del comune.

Per Vercelli, sebbene per questo primo periodo abbiamo scarse attestazioni, è possibile supporre una situazione analoga. Nel 1194 la concordia fra Vercelli e Novara viene inserita nel breve sul quale giurano consoli e podestà e lo stesso avviene per un patto di alleanza fra Vercelli, Asti e Alessandria nel 1198; nel 1215 e nel 1217 gli accordi rispettivamente con Milano e Alessandria entrano nel "sacramentum regiminis rectoris seu rectorum et consulum iusticie Vercellarum". I giuramenti del collegio esecutivo e di quello giudiziario sono mantenuti separati nel formulario, a sottolineare la diversificazione istituzionale avvenuta al vertice delle magistrature cittadine. In base alle sole due attestazioni che abbiamo sul "sacramentum consulum iusticie" non sappiamo se si riferiscano a un giuramento prestato dai consoli di giustizia su un loro breve separato da quello dei rettori cittadini, come accade ad esempio a Como, oppure se si alluda semplicemente al fatto che nello statuto cittadino, oltre ai giuramenti dei rettori si trovassero anche i giuramenti delle altre magistrature cittadine, fra le quali un ruolo di primo piano spetta certamente ai consoli di giustizia.

Dal 1218 in poi si incontra uno statuto sul quale devono giurare il podestà e i rettori, affiancato dal breve di sequela del podestà, che risulta essere un corpo separato. Anche per Vercelli il punto di partenza sembra sia stato un breve dei consoli o del podestà, che successivamente - ancora una volta nel corso del secondo decennio del secolo XIII - deve essere confluito in una raccolta che si stava arricchendo di alcune delle delibere del consiglio.

Le attestazioni novaresi dei primi corpi normativi fino agli anni Venti del XIII secolo sono soltanto tre. La prima risale al 1200 e si riferisce a delle generiche leggi e consuetudini della città, che quindi possono essere contenute tanto in un breve consolare / podestarile, quanto in un breve cittadino. Nel 1213 viene però citato esplicitamente uno statuto nella forma "secundum statutum civitatis" e da un passo di un documento del 1219, relativo ad una lite fra vescovo e comune, si deduce che lo statuto rappresentava anche l'oggetto del giuramento prestato dal podestà al momento in cui entrava in carica: in quest'atto si decreta che gli statuti fatti dal comune contro la libertà della chiesa vengano cassati, ma siccome il podestà in carica li ha giurati all'inizio del suo

mandato, dovranno essere rimossi al termine della sua carica, in modo che non siano più compresi nel giuramento prestato dal suo successore. Questo passo dimostra che nel 1219 lo statuto cittadino era ormai diventato il libro su cui i rettori della città dovevano prestare giuramento.

Per l'area piemontese, si può quindi affermare che, dopo una prima fase in cui i testi dei giuramenti e le consuetudini municipali erano conservate in carte sciolte o in unità poco più grandi, il punto di partenza, per ciò che riguarda la raccolta della normativa cittadina è rappresentato dal breve dei consoli, che esisteva certamente almeno dalla metà del secolo XII. Nel giro di pochi anni, adeguandosi ai mutamenti istituzionali in corso, esso assume la funzione di breve del podestà e quasi contemporaneamente di breve del comune. Possiamo quindi individuare due fasi: la prima è caratterizzata da una sovrapposizione concettuale fra "breve degli ufficiali" e "breve della città". In questo periodo i rettori erano tenuti a giurare su un testo scritto, indicato indifferentemente come "breve del podestà" o "del comune": per disciplinare il funzionamento cittadino si regolava l'operato degli ufficiali. In sintesi, fra comune e ufficiali non si avverte una separazione netta. Intorno agli anni 1210-1220 si delinea un mutamento. Le città si reggono ormai mediante un podestà forestiero, fatto che comporta un cambiamento di prospettiva nella concezione dei metodi di governo. Il podestà deve prestare giuramento su un corpo normativo identificato con la *civitas* (lo *statutum civitatis*). Il comune si presenta pertanto come un soggetto astratto e autonomo, regolato da leggi proprie, raccolte in un libro. Gli ufficiali chiamati a governare giurano sullo statuto e in qualche modo si istituisce così una forma di controllo della città sull'ufficiale: il podestà agisce per conto del comune e il comune controlla il suo operato, per mezzo delle proprie leggi. Negli statuti cittadini confluiscono in questi anni nuclei documentari diversi: delibere consiliari, ordinamenti dei podestà, giuramenti degli ufficiali, consuetudini, patti con clausole di inserimento nello statuto. Tutta questa normativa non si limita più soltanto a definire i compiti di consoli o podestà, ma abbraccia tutti gli ambiti di regolamentazione della vita urbana. Intorno agli anni 1210-1220, si forma così un unico libro con il quale nel complesso si identifica il comune⁷².

3. I primi *libri iurium* dei comuni piemontesi

Sin dall'inizio del XIII secolo si erano avviate in quasi tutti i comuni iniziative per raccogliere in un libro i documenti attestanti i diritti cittadini. Questi libri costituivano un luogo privilegiato in cui definire i rapporti con gli altri enti (comuni confinanti, signori territoriali laici ed ecclesiastici, impero, papato) e per esercitare il controllo sul proprio territorio, rendendo possibile dimostrare, in qualunque momento, la legittimità giuridica di tali pretese.

Per comprendere il significato che tali libri dovevano rivestire per il comune di inizio Duecento è opportuno esaminarne i prologhi. Come fa notare Antonella Rovere nel suo studio sui *libri iurium* genovesi, le ragioni addotte nei proemi per la compilazione di tali raccolte costituiscono un *topos*⁷³, che va ricollegato alla volontà di assicurare i diritti del comune. Esempio in questo senso è il proemio al "Caleffo Vecchio" del comune di Siena (1203-1204), secondo Enrico Artifoni, un vero e proprio atto di retorica politica volto a fornire una legittimazione ideologica del regime podestarile: il *liber* dà inizio a una nuova fase contrassegnata dalla volontà di preservare la memoria storica del comune mediante la salvaguardia dei suoi documenti⁷⁴.

⁷² La cronologia che abbiamo delineato è confermata dai recenti studi di P.L. Westhues per Pistoia: qui giuramenti e delibere sono stati scritti per un primo periodo in unità separate, alla fine del XII secolo in fascicoli più grandi (quaternioni, binioni) e all'inizio del XIII secolo sono confluiti negli statuti. Cfr. WESTHUES, *Beobachtungen zum Charakter* cit.

⁷³ Si veda a questo proposito il prologo del *liber iurium* di Genova del 1229, che Antonella Rovere analizza nell'introduzione de: *I Libri iurium della Repubblica di Genova*, a cura di D. PUNCUH, A. ROVERE, Genova 1992, p. 45 sgg.

⁷⁴ Cfr.: E. ARTIFONI, *Retorica e organizzazione del linguaggio politico nel Duecento italiano*, in *Le forme della propaganda politica nel Due e nel Trecento*, a cura di P. CAMMAROSANO (Relazioni tenute al convegno internazionale organizzato dal comitato di studi storici di Trieste, dall'École française de Rome e dal Dipartimento di storia dell'Università degli studi di Trieste, Trieste 2-5 marzo 1993), Roma 1994, pp. 157-182.

Anche i libri piemontesi presentano dei prologhi interessanti. Nel prologo del *liber iurium* di Alessandria - iniziato nel 1205 - il podestà *Amizo Butraffus* ordina ad un notaio del comune di raccogliere in un unico *corpus* tutti i documenti riguardanti il comune:

Dominus Amizo Butraffus potestas Alexandrie... precepit omnia instrumenta civitatis Alexandrie ad comunem utilitatem ipsius civitatis pertinentia in unum corpus reddigi quia cito ipsa instrumenta possent deperdi et perire cum difficiliter sit dispersa custodire, quam congregata tenere et conservare. Et sic precepit nobis Ottoni et Petro publicis scribis civitatis Alexandrie ea scribere et in unum corpus reddigere...⁷⁵.

Si fa qui riferimento a una delle motivazioni classiche per la compilazione dei *libri iurium*: se si fosse continuato a conservare separati gli atti relativi al comune, ben presto si sarebbe certamente incorsi nello smarrimento di alcuni di essi; per questo si decide di raccogliergli in un unico *corpus*. Tuttavia nel prologo del *liber Crucis* si accenna anche a una motivazione più squisitamente politica: la conservazione dei documenti del comune è finalizzata alla *comunis utilitas*, che va intesa non solo come utilità pragmatica di conservare le prove necessarie a dirimere le possibili controversie, ma anche come "utilità civica" di fissare per scritto i fondamenti ideologici e politici del comune. Questo nuovo atteggiamento verso la conservazione della memoria politica nei *libri iurium* deve essere collegato all'instaurarsi del regime podestarile, che porta con sé un nuovo modo di governare, basato, almeno in linea di principio, sulla necessità di preservare gli interessi del comune, al di là delle convenienze di singole famiglie o fazioni, e di rendere più funzionale e più controllabile ogni azione di governo.

Se prendiamo in esame altri prologhi di *libri iurium*, come ad esempio il *Rigestum* del comune di Alba⁷⁶, di una decina d'anni più tardo rispetto al *Liber Crucis*, ed anche libri che sono stati compilati più tardi - ad esempio il Libro Rosso di Chieri (1277)⁷⁷ - ci accorgiamo che il nesso stabilito fra iniziativa di governo podestarile e redazione dei *libri iurium* resta inalterato, sebbene talvolta rimanga in parte celato dietro alla motivazione tipizzata del pericolo di perdita e della difficoltà di reperimento dei documenti. Nel caso di Alba si stabilisce anche un nesso fra podestà e statuto del comune: Guglielmo Burro è infatti tenuto da una norma statutaria a far redigere il *Rigestum*. L'iniziativa personale del podestà si unisce quindi alla necessità generale, espressa in forma di legge nello statuto, di trascrivere in un libro le carte attestanti diritti e privilegi.

Una caratteristica strutturale che accomuna quasi tutti i *libri iurium* prodotti nelle città piemontesi è la presenza di due fasi di compilazione, che corrispondono a un mutamento e più in particolare a un allargamento delle funzioni attribuite al libro⁷⁸. La prima fase redazionale corrisponde al momento in cui viene decisa la composizione e contiene quindi documenti relativi alla storia remota e recente del comune, ma sempre anteriori a quella data. In questa prima parte la materia viene generalmente distribuita secondo criteri di ordinamento omogenei e la tipologia

⁷⁵ *Codex qui "Liber Crucis"* cit., pp. 3-4, doc. 3.

⁷⁶ *Rigestum comunis Albe* cit., p. 1: "Anni domini millesimo ducentesimo quinto decimo indictione tertia. Cum contineatur in capitulo comunis Albe quod dominus Guillelmus Burrus Albensis potestas tenebatur se ita fore facturum quod omnia instrumenta comunis Albe et privilegia consuetudinesque nove et veteres erunt auptenticate et in scriptis reddantur in isto libro qui vocatur rigestum. Nobis Ottoni Bono Petro et Guillelmo Bonanato iuramento precepit quatenus instrumenta comunis et privilegia bona fide et sine fraude in presenti libro auptenticare deberemus...".

⁷⁷ *Il libro Rosso del comune di Chieri*, a cura di F. GABOTTO, F. GUASCO DI BISIO, Pinerolo 1918 (Biblioteca della società storica subalpina, 75), p. 1: "... Omnibus ad eternam presentibus pateat memoriam et presentis libri compilationem pervenat ad noticiam futurorum quod iste liber comunis Cariii pactionum et conventionum cum infrascriptis personis habencium necnon et alia dicti comunis continet instrumenta per ordinem de verbo ad verbum cum ipsorum publicationibus in dicto libro posita et scripta, quia ea inquirendi fastidium generabat. Nec ob hoc eorum vitabatur periculum amittendi in ipsis deferentibus intus foras igitur in evitando periculo supradicto et tam gravis inquisitionibus fastidium omittendo curaverunt honorabilis vir Gribaldus Bergogninus Cariii potestas cum dicti loci consilio sapientium necnon et fratris Uberti massarii supradicti comuni dicti operis inuentoris sepe dictum opus ob utilitatem dicti comunis super hoc cognitam et pensatam effectui mancipare...".

⁷⁸ Come si vedrà poco oltre, fa eccezione a questa regola il libro dei *Pacta et Conventiones* del comune di Vercelli. Il *Rigestum* di Alba invece, è l'esempio più clamoroso di questa tendenza: non solo si compone di due fasi redazionali, ma all'interno di esse si possono distinguere più gruppi funzionali (cfr. oltre testo compreso fra le note 10 -13).

dei documenti è riconducibile alla finalità di attestare i diritti cittadini (privilegi, bolle, patti, vendite, acquisti, donazioni, investiture, cittadineschi). La seconda fase corrisponde invece allo stadio di accrescimento del libro, successivo al momento della sua redazione iniziale. La tipologia dei documenti cresce parallelamente all'ampliarsi delle funzioni assunte dal libro: quindi accanto agli atti che normalmente si trovano nella prima parte, compaiono ora delibere consiliari, bandi, statuti, elenchi di vario genere. Questa seconda parte risulta meno curata dal punto di vista formale e difficilmente presenta un preciso ordine interno, sembra quasi che si sia operata una trascrizione dei documenti presenti nelle casse dell'archivio comunale, seguendo semplicemente l'ordine in cui questi si trovavano: si tratta di quella che Antonella Rovere definisce un'operazione di travaso⁷⁹. Se si considera che si tratta di una documentazione che cresce nel tempo, ci si aspetterebbe una disposizione cronologica, ma non sempre ciò si verifica. Spesso la redazione del libro avveniva per fascicoli, che corrispondevano a delle specie di pratiche relative a una determinata questione. Era inoltre molto diffusa la prassi di lavorare contemporaneamente su diversi quaderni, che solo in seguito venivano uniti al *liber*. Come si vedrà a proposito del *Rigestum* del comune di Alba, il problema della composizione dei libri per fascicoli produce non pochi problemi di ricostruzione e di interpretazione. Nella seconda fase di redazione gli originali sono più frequenti rispetto a quanto avviene nella prima parte, dove, in genere, predominano le copie⁸⁰. I *libri iurium* sono dunque composti per lo più da originali e da copie autentiche, mentre poche sono le copie semplici. Del resto l'autenticità di tali libri viene spesso attribuita al loro complesso: sebbene siano presenti le autenticazioni dei singoli documenti, talvolta nel prologo si dichiara che tutti i documenti contenuti nel libro hanno valore pari a degli originali, conferendo quindi un'autenticità globale all'intero *corpus*⁸¹.

Relativamente a questa prima fase, che si colloca all'inizio del secolo XIII, per i comuni piemontesi sono rimasti i *libri iurium* di Alessandria e di Alba.

3.1 Il *Liber Crucis* di Alessandria

Il primo nucleo del *liber Crucis* è redatto nel 1205 e contiene pertanto documenti anteriori a quella data, mentre la seconda fase redazionale arriva fino al XVI secolo. La distribuzione della materia non sembra seguire alcun criterio, né di tipo cronologico, né per argomento.

La maggior parte degli atti presenti nel *liber Crucis* è costituita da patti con i signori locali e con le città vicine, infeudazioni, vendite, donazioni e documenti imperiali, vale a dire da documenti che attestano i diritti del comune. La prima fase redazionale viene realizzata interamente dai tre notai *Petrus Ferrarius*, *Otto* e *Willelmus*, i quali dopo aver ricevuto nel 1205 il mandato dal podestà⁸², copiano nel *liber* gli atti anteriori a questa data, apponendovi la propria sottoscrizione⁸³.

La fase di accrescimento inizia con un documento del 1206⁸⁴, ma prosegue poi soltanto a partire dal 1216, anno in cui vengono inseriti due capitoli statutari: una copia autentica di uno statuto sui prestatori e sull'usura⁸⁵ e una norma che stabilisce le pene da infliggersi a coloro che avessero in qualche modo ostacolato gli emendatori del breve e degli statuti. Anche in questo caso il podestà

⁷⁹ A. ROVERE, *I libri iurium dell'Italia comunale*, in *Civiltà comunale: libro, scrittura, documento* cit., pp. 157-199, p. 169.

⁸⁰ Ancora una volta il libro dei *Pacta et Conventiones* di Vercelli costituisce una eccezione, in quanto composto quasi completamente da originali.

⁸¹ Paolo Cammarosano parla a questo proposito di "solennizzazioni autenticatorie" dei *libri iurium*: P. CAMMAROSANO, *I libri iurium e la memoria storica delle città comunali*, in *Il senso della storia nella cultura medievale italiana (1100-1350)* (Atti del Quattordicesimo convegno di studi, Pistoia, 14-17 maggio 1993), Pistoia 1995, pp. 95-108, ora in *Le scritture del comune* cit., pp. 309-322. Si veda anche ROVERE, *I libri iurium* cit., pp. 157-159. Sulla prassi di attribuire autenticità globale ai *libri iurium* per mezzo di un "cappello introduttivo" che dichiara tale autenticità, si veda il caso un po' particolare di un *liber iurium* nato in ambiente monastico, su diretta influenza urbana: G.G. FISSORE, *Un "liber iurium" ecclesiastico del tutto particolare*, in *Il "liber" di S. Agata di Padova*, a cura di G. CARRARO, Padova 1997, pp. V-XXVIII, p. XXVII sg.

⁸² Per questo cfr. sopra testo corrispondente alla nota 75.

⁸³ La prima fase redazionale del *Liber Crucis* comprende i documenti 391, pp. 3-110 (*Codex qui "Liber Crucis" cit.*).

⁸⁴ Op. cit., p. 111, doc. 92.

⁸⁵ Op. cit., pp. 111-113, doc. 93.

deve far giurare agli emendatori futuri di non cassare questo capitolo⁸⁶. Entrambi i testi sono stati copiati nel *liber iurium* sulla base di una prescrizione specifica presente all'interno delle norme stesse e il notaio che le trascrive dichiara di averle copiate fedelmente dagli statuti del comune. Come si è visto, è probabile che proprio nel 1216 gli emendatori stessero operando una prima revisione delle norme cittadine⁸⁷. Forse, alcuni capitoli che si ritenevano particolarmente attuali erano copiati anche nel *liber iurium* della città. Inizia così la seconda fase di scrittura del *liber Crucis* che non è più rivolta soltanto alla trascrizione di documenti attestanti i diritti del comune, ma prevede invece una prassi d'uso "allargato", nella quale trovano posto anche alcune norme statutarie. L'espansione delle funzioni demandate ai *libri iurium* nella loro seconda fase redazionale connota in modo caratteristico la città di Alessandria e in modo ancora più evidente il comune di Alba, che in questo si differenziano dall'esempio di Vercelli, dove si moltiplicano i libri specializzati⁸⁸.

Alcuni anni più tardi, precisamente nel 1221, viene inserita nel *liber Crucis* un'altra disposizione statutaria, relativa alla suddivisione per porte dei *cives* di Alessandria: "per porte" sono sottoposti agli oneri comunali e sono tenuti a rispondere dei debiti. Anche in questo caso la norma statutaria è inserita nel *liber iurium* in base a una prescrizione contenuta al suo interno e il capitolo è preceduto dal mandato che il notaio trascrittore ha ricevuto dal giudice Maffeo di Cortenuova, vicario del podestà Ugo Prealone⁸⁹. Il giudice ordina al notaio Vassallo di produrre una copia autentica dello statuto in questione e di redigerlo in forma pubblica in modo che esso assuma lo stesso valore dell'originale. La prassi di dividere i cittadini per porte e di attribuire responsabilità fiscali e militari collettive ai gruppi di *cives* così individuati risale alla prima età comunale: un capitolo delle consuetudini di Alessandria del 1179 attesta che la raccolta della decima avveniva secondo questo metodo⁹⁰. Lo statuto copiato nel *Liber Crucis* è quindi di fondamentale importanza per l'adempimento degli oneri fiscali da parte dei cittadini, tanto che si decide di trascriverlo anche nel *liber iurium*, fra i diritti del comune.

Nel *liber* è presente anche un elenco di nuovi cittadini che, essendo sottoposti al pagamento del fodro, devono essere inseriti "in libro comunis cum aliis et omnes quanti sunt in extimis portarum"⁹¹. Questo documento oltre ad attestare la presenza di un estimo ad Alessandria già nel 1218 (ancora una volta suddiviso per porte), rappresenta un'operazione riassuntiva, di ricognizione delle proprie forze finanziarie. In qualità di elenco di diritti e di uomini di pertinenza del comune, la lista di nuovi abitanti è inserita nel *liber iurium* della città.

3.2 Il caso di Alba: il *Rigestum* come centro del sistema documentario di un comune minore dalla fine del XII alla metà del secolo XIII.

Il *Rigestum comunis Albe* è una fonte assai complessa, che va analizzata nelle sue singole parti e che pertanto meriterebbe uno studio a se stante⁹². Per questo motivo in questa sede mi limito a fornire alcune notizie sulla sua composizione e sull'uso che ne potevano fare gli organismi comunali.

La compilazione del *Rigestum* avveniva mediante scrittura su fascicoli separati, legati al codice in un secondo momento. Questo spiega il fatto che molti di essi sono andati dispersi. Inoltre i fogli bianchi che restavano talvolta al fondo dei quaderni erano usati anche a distanza di parecchi anni per scrivervi altri documenti, in modo tale da creare un certo disordine cronologico e tematico.

⁸⁶ Op. cit., cit., pp. 113-114, doc. 94.

⁸⁷ Cfr. sopra, testo compreso fra le note 68 e 69.

⁸⁸ Per Vercelli si veda oltre, testo compreso fra le note 140-149.

⁸⁹ *Codex qui "Liber Crucis"* cit., pp. 145-146, doc. 118.

⁹⁰ In particolare la consuetudine stabilisce che la *collecta* fatta dagli uomini di una determinata porta in relazione a beni ivi collocati, ma appartenenti a cittadini appartenenti a un'altra porta, avvenga in base agli stessi criteri usati per i propri beni. Cfr. NICCOLAI, *Note sulle consuetudini* cit., cap. 17.

⁹¹ *Codex qui "Liber Crucis"* cit., pp. 117-119, doc. 97, (1218).

⁹² Un primo problema per lo studio di questa fonte è dato dal fatto che già intorno alla metà del Cinquecento i trentotto quaderni che compongono il codice, erano stati legati spostandoli dal loro ordine originario. La legatura moderna ha in seguito mantenuto tale ordine. I quaderni pergamenacei sono inoltre diseguali sia per dimensioni, sia per il numero di fogli di ciascun quaderno. Per una descrizione precisa del codice si vedano le pagine V-VI dell'introduzione di F. GABOTTO al *Rigestum comunis Albe* cit., pp. V-XXXVIII.

Anche questo codice può essere suddiviso in due parti: la parte originaria fatta redigere nel 1215 e contenente quindi documenti anteriori a questa data e una sezione successiva con documenti per la maggior parte compresi fra il 1215 e il 1263⁹³. La prassi di aggiungere al *liber iurium* nuovi documenti è normale, ma in questo caso la situazione è ben più complessa e le due parti presentano caratteristiche e finalità sostanzialmente diverse.

Nella prima parte si trovano atti usuali per i *libri iurium*: alleanze e concordie con i signori locali e con le città vicine, donazioni, investiture, cittadinate, privilegi imperiali. L'iniziativa di dotarsi di un *liber iurium* va collocata nel quadro del progetto espansionistico condotto da Alba tra la fine del XII secolo e i primi decenni del Duecento: soprattutto dopo la comparsa del podestà forestiero (1194), l'obiettivo di espansione politica e territoriale si fa più chiaro e l'azione militare e diplomatica del comune sfocia in una pluralità di soluzioni che testimonia la volontà di porre un freno allo strapotere astigiano nelle zone di confine⁹⁴. Dopo questo periodo particolarmente intenso, che arriva fino al 1204 circa, l'espansione di Alba sul territorio prosegue, ma la preoccupazione principale diventa piuttosto quella di consolidare le proprie posizioni⁹⁵. E' allora che si decide di iniziare la compilazione di un *liber* con motivazioni di ordine prettamente politico. Nel 1215 il podestà d'origine milanese Guglielmo Burro, in seguito a una prescrizione del *capitulum comunis Albe*, ordina ai notai *Ottobonus* e *Guillelmus Bonanatus* di raccogliere i documenti d'interesse del comune, i privilegi e le consuetudini in un libro chiamato *Rigestum*⁹⁶. Tutti i 185 atti della prima fase redazionale sono contraddistinti da un sistema di autenticazione che coinvolge tre notai: *Ottobonus*, *Guillelmus Bonanatus* - destinatari diretti del mandato del podestà - e *Willelmus Botacius*. Il primo dichiara di aver copiato fedelmente il documento originale e gli altri due confermano la perfetta fedeltà della copia. Lo stesso schema viene ripreso, ovviamente con notai diversi, anche per gli atti di tipo diplomatico che sono aggiunti nella seconda parte.

I documenti raccolti (cittadinatici, patti, vendite, infeudazioni) sono copiati nel libro seguendo per lo più un ordinamento per materie. In alcuni casi è possibile infatti distinguere alcune "pratiche" compatte, che comprendono cioè documenti riconducibili tutti a un determinato affare. All'inizio del libro, ad esempio, si trova un gruppo di quattro documenti relativi ai rapporti con il comune di Asti⁹⁷, ma i seguenti 13 atti riguardano i marchesi di Monferrato, di Ceva, di Saluzzo, di Busca, di *Clavesana* e il marchese di Savona, Enrico del Carretto⁹⁸. Le principali sezioni documentarie che si possono rintracciare nella prima parte del *Rigestum* sono costituite da privilegi imperiali⁹⁹, da cittadinate¹⁰⁰, dagli atti relativi alla questione di Manzano¹⁰¹, da quelli riguardanti S. Vittoria¹⁰² e da due sezioni dedicate alla regolazione dei rapporti fra vescovo e comune¹⁰³.

La parte compilata nel 1215 è quindi un'operazione di tutela e di affermazione dei propri diritti messa in opera dal comune che continua anche nel periodo successivo, con la differenza che non costituisce più l'unica funzione del libro. Nella seconda parte, infatti oltre ai documenti di tipo diplomatico compaiono anche bandi, statuti, ricognizioni di diritti ed esenzioni, atti che sono stati letti in consiglio. L'allargamento della tipologia documentaria corrisponde al moltiplicarsi delle

⁹³ La parte che si colloca fra il 1215 e il 1263 occupa i fogli 151r.-240v., 256r.-263v. e 268r.-274v. del codice attuale, mentre i fogli 241r.-245v. e 275r.-281v. comprendono documenti posteriori, del XIV, XV e XVI secolo.

⁹⁴ Un quadro esauriente delle direzioni e delle modalità dell'espansione politica ed economica condotta da Alba fra il XII secolo e i primi anni del XIII, per mezzo di acquisti, feudo oblato, donazioni, cittadinate, si trova in D. ALBESANO, *La costituzione politica del territorio comunale di Alba*, in "Bollettino Storico Bibliografico subalpino", LXIX (1971) I-II, pp. 87-174; si veda inoltre M. T. DE PALMA, *La composizione sociale del ceto egemone nel comune di Alba tra XII e XIII secolo*, in "Alba Pompeia", n.s., V/2 (1984), p. 59-67; F. PANERO, *Trasformazioni e organizzazione del territorio comunale albese nei secoli XIII-XIV*, in "Bollettino della Società per gli Studi Storici, Archeologici ed Artistici della Provincia di Cuneo", 85 (1991), ora in Id., *Comuni e borghi franchi* cit., pp. 229-243.

⁹⁵ ALBESANO, *La costituzione politica* cit., p. 152 sgg.

⁹⁶ *Rigestum comunis Albe* cit., p. 1. Per il testo si veda sopra alla nota 76.

⁹⁷ Op. cit., pp. 1-22, docc. 1.4, ff. 1r.-8v.

⁹⁸ Op. cit., pp. 23-53, docc. 5-17, ff. 9r.-24r.

⁹⁹ Op. cit., pp. 72-81, docc. 31-35, ff. 32v.-41r.

¹⁰⁰ Op. cit., pp. 83-91, docc. 38-43, ff. 40v.-45v.; pp. 188-196, docc. 106-114, ff. 88r.-92r.

¹⁰¹ Op. cit., pp. 130-162, docc. 65-82, ff. 63r.-75v.

¹⁰² Op. cit., pp. 163-186, docc. 84-104, ff. 76r.-86v.

¹⁰³ Op. cit., pp. 91-102, docc. 44-49, ff. 45v.-52v.

funzioni assunte dal libro a partire dal 1215, fino agli anni Sessanta del XIII secolo, cioè lungo il periodo per il quale il suo uso è attestato dall'inserimento in esso di documenti in momenti diversi¹⁰⁴.

I quaderni che compongono questa seconda fase redazionale risultano mescolati a causa della legatura del codice. Ai fascicoli che costituiscono una vera e propria continuazione del *liber iurium*, contenenti atti copiati e autenticati da alcuni notai che operavano per il comune, si alternano quaderni con atti redatti in originale da notai del comune. Questo ha fatto pensare al primo editore che in realtà la continuazione del *Rigestum* fosse dovuta alla giustapposizione di fascicoli che un tempo costituivano libri autonomi, ad esempio un *liber bannorum* o dei cartari speciali¹⁰⁵. Questa possibilità parrebbe invece da escludersi perché documenti di tipologia assai differente e talvolta con la clausola di inserimento *in rigesto* compaiono sugli stessi quaderni. Ad esempio sul *recto* del foglio 180 si trova uno statuto che deve essere inserito nel *Rigestum*: "Et hoc capitulum pro consuetudine observetur et in rigesto ponatur", ma sul verso dello stesso foglio e su quelli seguenti sono stati scritti dei bandi del 1223 e del 1224. Lo stesso accade con il foglio 270: sul *recto* troviamo un documento con tre autenticazioni del 1225 e sul verso inizia una serie di bandi per gli anni compresi fra il 1243 e il 1249¹⁰⁶.

Tabella: la seconda fase redazionale del "Rigestum" di Alba.

Fogli	Contenuto	Edizione
ff. 151r.-153r.	1216: <i>Capitula</i> (con formula di inserimento nel <i>Rigestum</i>); bandi	pp. 304-308, docc. 186-187, pp. 304-308
ff. 153v.-158v.	Bandi 1215-1221 (bandi del 1233 e del 1241 inseriti)	pp. 308-322, docc. 188-108.
ff. 159r.-166v.	1217: atti con tre autenticazioni (tre atti del 1218 e uno del 1219)	pp. 322-340, docc. 199-208
ff. 167r.- 172v.	1221: atti redatti in originale da Anselmo Volpe <i>scriba comunis</i> (attività giudiziaria del comune) f. 171v. atto del consiglio del 1233 (inserto)	pp. 340-359, docc. 200-233
ff. 173r.-174v.	1222: <i>capitula</i> con clausola di inserimento nel <i>Rigestum</i> f. 174v. (a metà): elenco di coloro che sono	pp. 359-364, docc. 234-235
ff. 175r.-179v.	1222: Atti con tre autenticazioni	pp. 364-378, docc. 236-245
ff. 180r.-180v.	1223: <i>capitulum</i> con clausola di inserimento nel <i>Rigestum</i> e bandi del 1223-1224	pp. 378-381, docc. 246-248
ff. 181r.-196v.	1223-1224: atti con tre autenticazioni relativi alla <i>coniunctio</i> fra Asti e Alba	pp. 1-52, docc. 249-268
ff. 197r.-216v.	1217-1234: atti con tre autenticazioni	pp. 52-106, docc. 269-300

¹⁰⁴ I quaderni che compongono questa seconda sezione del codice costituiscono certamente soltanto una parte di quello che inizialmente doveva essere il *Rigestum comunis Albe*: essi coprono infatti soltanto alcuni degli anni compresi fra il 1216 e il 1263. Questa parte nel codice attuale è costituita dai ff. 151r.-240v.; 256r.-263v.; 268r.-274v. A questi fascicoli sono poi stati aggiunti alcuni documenti più tardi che arrivano fino al XV secolo.

¹⁰⁵ Si veda a questo proposito l'introduzione di F. GASPAROLO in *Rigestum comunis Albe* cit., pp. V-XXXVIII.

¹⁰⁶ Vedi tabella "la seconda fase redazionale del *Rigestum* di Alba".

ff. 217r.-221v.	1233-1234: decisioni del consiglio o atti letti in consiglio, con tre autenticazioni	pp. 107-131, docc. 301-325
ff. 222r.	In bianco	
ff. 222v.-223v.	1235: atti con sottoscrizione semplice (documenti giudiziari)	pp. 131-135, docc. 326-332
ff. 224r.-233v.	1252-1254: atti con tre autenticazioni	pp. 136-164, docc. 333-340
ff. 234r.-235v.	1225, 1229 bandi	pp. 164-171, docc. 341-342
ff. 236r.-237v.	1225: atti con tre autenticazioni scritti dal notaio <i>Henricus Capalla</i>	pp. 171-178, docc. 343-349
ff. 238r.-239v.	1232, 1242 bandi	pp. 178-184, docc. 350-353
ff. 240r.-240v.	1263, 1253, atti con tre autenticazioni	pp. 184-187, docc. 354-355
ff. 240r.-245v.	1263, 1253, secc. XIV e XV: atti con tre autenticazioni non in ordine cronologico	pp. 187-206, docc. 355-355
ff. 246r.-270r. ¹⁰⁷	1223-1224-1225: atti con tre autenticazioni ff. 246r.-255v.: Raccolta di <i>habitacula</i> (pp. 207-242, docc. 359-429) ff. 264r.-267v.: inquisizione dei diritti di Alba	pp. 207-275, docc. 359-453
ff. 270v.-273r.	1243-44, 1245, 1248, 1249: bandi	pp. 275-281, docc. 454-457
ff. 273r.-274v.	In bianco	
ff. 275r.-281v.	Atti dei secoli XIV e XV	pp. 281-302, docc. 458-468

Il *Rigestum* del comune di Alba è quindi un vero contenitore di atti pubblici, in originale o in copia autentica. Tutti gli atti sono accomunati dal fatto che si attribuiva loro una particolare rilevanza per la vita pubblica del comune¹⁰⁸. In base alla tipologia dei documenti presenti nel libro è pertanto possibile risalire alle diverse funzioni assunte dal *Rigestum* all'interno del sistema documentario comunale albeso.

Il libro politico: le norme statutarie nel *Rigestum*.

Nel *Rigestum* si trovano otto documenti contenenti norme statutarie: di questi cinque (1216, 1222, 1223, 1225, 1233)¹⁰⁹ contengono la clausola di inserimento *in rigesto*, in base a una prescrizione del *capitulum Albe*. Fra il *Rigestum* e lo statuto del comune esiste dunque un rapporto di interscambio: alcune leggi particolarmente importanti per il funzionamento del comune, venivano scritte su entrambi i libri. I *libri iurium* e gli statuti costituivano la base del sistema documentario dei comuni: il fatto che essi siano collegati fra loro per mezzo di un rapporto dinamico indica che siamo di fronte al primo passo verso l'instaurazione di connessioni reciproche fra le scritture

¹⁰⁷ F. Gasparolo, nell'introduzione al *Rigestum*, avverte che il doc. 268 si trova spezzato a metà fra i fogli 196v. e 256r. e che quindi questi fogli un tempo dovevano essere consecutivi. La sequenza esatta doveva quindi essere: ff. 181r-196v.; ff. 256r.-263v.; 236r.-237v. Del resto, osserva il Gasparolo, tutti gli atti contenuti in questo gruppo di fogli sono da attribuire al notaio Enrico Capalla e sono tutti relativi agli anni 1223-1225. Cfr. *Rigestum comunis Albe* cit., p. XVI.

¹⁰⁸ Di quest'avviso è anche P. CAMMAROSANO, *I libri iurium* cit., p. 315.

¹⁰⁹ Per questi e per tutti i documenti citati in questo paragrafo, per i quali non sia indicato altrimenti, si veda la tabella "gli statuti presenti nel *Rigestum comunis Albe*".

comunali, che è appunto la caratteristica discriminante per la formazione di un sistema documentario.

Gli statuti contenuti nel *Rigestum* riguardano i nodi principali della vita cittadina e in particolare questioni inerenti alla materia finanziaria, agli uffici comunali e alla regolamentazione della lotta politica delle parti all'interno della città: troviamo norme sull'obbligo per i creditori del comune di riconsegnare gli *instrumenta* di debito entro otto giorni dal pagamento, sull'istituzione della *vacatio* triennale per gli uffici principali del comune, pene contro chi presenti falsi testimoni e contro chi scateni risse di vario genere, disposizioni sui beni immobili dei debitori insolventi, sulle *societates* del comune, sull'allontanamento dal consiglio di coloro che erano vassalli di coloro dei quali si stava discutendo, capitoli contro l'usura. Le clausole di inserimento nel *Rigestum* mettono in luce un particolare importante: almeno in tre casi (1216, 1222, 1233) si specifica infatti che le norme devono essere scritte "pro consuetudine in rigesto". Con questa formula non si intende che il capitolo doveva essere scritto nel *Rigestum*, come era consuetudine, ma che la norma attraverso l'inserimento nel libro acquistava valore di consuetudine e veniva quindi salvata dalla possibilità di modifiche statutarie. Questa interpretazione è confermata sia dai capitoli aggiunti nel 1222, che vengono definiti appunto "capitula et consuetudines que et quas... tenebatur poni facere in rigestum", sia da una norma inserita nel 1223 che specifica "et hoc capitulum pro consuetudine observetur et in rigesto ponatur".

Non tutti i capitoli statuari presenti nel *Rigestum* sono provvisti di una specifica clausola di inserimento: quelli che ne sono privi contengono però dei riferimenti a una lettura o a una conferma degli stessi avvenuta in consiglio. Nel capitolo sulla confisca dei beni dei banditi del 1216 si precisa che esso deve essere letto alla presenza del consiglio tre volte all'anno, mentre gli altri due gruppi di norme contro gli eretici (12 agosto 1233) e contro l'usura (1 settembre 1233) vengono confermati dal consiglio. In questo caso quindi non si tratta più di disposizioni statutarie alle quali si vuole conferire il valore di consuetudine, bensì di documenti che vengono inseriti nel *Rigestum* in quanto testimonianza di attività svolte all'interno del consiglio cittadino. I due documenti del 1233 infatti sono inseriti in una sequenza di atti degli anni 1233 e 1234¹¹⁰, tutti relativi a decisioni prese in consiglio o a letture e conferme di accordi, effettuate in quella sede. Allo stesso gruppo di atti appartengono, ad esempio, un precetto del podestà del 1234, con il quale egli proibisce ai "capitolatori" di elaborare degli statuti per la remissione delle pene imposte durante il periodo della sua carica¹¹¹ e due delibere del 1 aprile 1234 in cui il consiglio nomina i 16 elettori del futuro podestà, che deve essere genovese¹¹², e stabilisce che egli dovrà giurare la pace fra Alba ed Asti¹¹³. Si potrebbe pensare che questi atti, dal momento che non contengono alcuna clausola specifica di scrittura nel *Rigestum*, siano in realtà parte di un libro, nel quale venivano verbalizzate le sedute del consiglio; ma in tal caso questo fascicolo dovrebbe registrare l'attività del consiglio in ordine cronologico e le date dei documenti dovrebbero risultare molto più ravvicinate fra di loro. Gli atti che troviamo nel *Rigestum* registrano invece solo alcune delle decisioni prese in consiglio nell'arco del 1233 e del 1234, e soprattutto presentano quel triplo sistema di autenticazione che caratterizza la normale procedura di inserimento di copie nel *liber*. Non si tratta quindi di parti di un libro del consiglio che sono confluite accidentalmente nel *Rigestum*, bensì di copie di atti che vi sono stati scritti intenzionalmente: alcuni documenti concernenti l'attività politica della credenza venivano inseriti nel *Rigestum* per garantirne la conservazione, in quanto particolarmente rilevanti per la vita del comune.

Gli statuti presenti nel *Rigestum* risalgono agli anni compresi fra il 1216 e il 1234 e sappiamo che in quel periodo doveva certamente già esistere una raccolta normativa del comune¹¹⁴. La prassi di inserire delle norme statutarie nel *Rigestum*, nonostante la presenza di uno statuto operante all'interno della città, non è quindi circoscritta al periodo iniziale, nel quale è possibile che le funzioni dello statuto non fossero ancora sentite con chiarezza, ma si estende agli anni Venti e

¹¹⁰ *Rigestum comunis Albe* cit., pp. 107-131, docc. 301-325.

¹¹¹ Op. cit., pp. 111-112, doc. 306.

¹¹² Op. cit., pp. 116-117, doc. 311.

¹¹³ Op. cit., pp. 117-118, doc. 312.

¹¹⁴ Vedi sopra testo compreso fra le note 68 e 69.

Trenta del XIII secolo e deve quindi essere ricondotta all'importanza centrale che il libro doveva rivestire nel governo della città. In almeno un caso, inoltre, l'inserimento di una norma statutaria nel *Rigestum* è collegato alla sua attinenza con i documenti che la seguono: lo statuto che ha per argomento la confisca dei beni dei banditi precede infatti immediatamente una serie di documenti contenenti bandi emessi dal comune. Il fatto che dopo il 1234 non compaiano più statuti scritti nel *Rigestum* potrebbe indicare che intorno a quell'anno sia avvenuta una revisione dello statuto del comune e che da quel momento inizi a scemare il ruolo centrale del *liber iurium* - libro della città. Del resto i documenti contenuti nel libro che riguardano il periodo fra gli anni Quaranta e il 1263, sono in numero assai inferiore rispetto a quelli del periodo antecedente. *Statutum* e *Rigestum* rappresentano i nodi principali della documentazione scritta del comune e fino agli anni Trenta si osserva un costante scambio fra i due libri. Il loro ruolo e i loro molteplici impieghi erano tali che gli altri libri, presenti normalmente nell'amministrazione dei comuni in questi anni, trovano ad Alba ben poco spazio.

Gli statuti presenti nel "Rigestum comunis Albe".

Data	Contenuto	Formula d'inserimento
5 febbraio 1216	Gruppo di norme di varia natura che il podestà deve far inserire nel <i>Rigestum</i> e nel giuramento dei <i>cives</i> (viabilità, norme di igiene pubblica, istituzione della <i>vacatio</i> triennale per gli uffici principali del comune, obbligo per i creditori del comune di riconsegnare gli <i>instrumenta</i> di debito entro otto giorni da quando questi vengono pagati, pene contro chi presenti falsi testimoni e contro chi scateni risse di vario genere). ¹¹⁵	Hec sunt autem capitula que potestas tenebatur <u>facere poni in libro isto qui vocatur regestum ...</u> et hoc ponunt <u>in consuetudinem ...</u> Potestas teneatur facere <u>contineri in brevi supra quo cives ei iuraverint...</u>
5 febbraio 1216	Norma sulla confisca dei beni dei banditi. Questo capitolo deve essere letto <i>in concione</i> tre volte l'anno. ¹¹⁶	Dominus Galvagnus Grasellis universo consilio vel maiori parte confirmante... statuit atque decrevit ut... Et hoc capitulum per tre vices quolibet anno in concione legatur

¹¹⁵ *Rigestum comunis Albe* cit., pp. 304-307, doc. 186.

¹¹⁶ Op. cit., pp. 307-308, doc. 187.

1222	Norme di varia natura (capitoli sulla <i>Societas communis</i> , sul luogo in cui si devono tenere i consigli, sull'allontanamento dal consiglio dei vassalli di coloro di cui si sta discutendo, sulla confisca dei beni dei banditi, sulle norme di successione) da inserirsi nel <i>Rigestum</i> . Segue un elenco di banditi e di coloro che non si devono più avvicinare ad Alba. ¹¹⁷	... Ec sunt capitula et consuetudines que et quas dominus Guiotus de Porciano <u>tenebatur capitulo poni facere in rigesto...</u> Potestas vel consules teneantur omni anno in perpetuum facere refirmari et sequenti potestati vel consulibus iurari facere et <u>in rigesto pro consuetudine poni facere...</u>
1223	Divieto ai capitulatori di creare nuovi capitoli che si debbano osservare per oltre un anno nel futuro, senza l'approvazione della maggioranza del consiglio. ¹¹⁸	... Potestas <u>per capitulum tenebatur poni facere in rigesto...</u> In primis statutum est quod nullus capitulator possit de novo facere aliquod capitulum quod protendatur et observari debeat ultra annum proxime futurum post illud capitulum, nisi fieret voluntate tocus consilii vel maioris partis et quicumque contra hoc fecerit solvat... <u>Et hoc capitulum pro consuetudine observetur et in rigesto ponatur...</u>
1225	Norme riguardanti i beni immobili dei debitori insolventi e la torre nuova del castello di Monforte. ¹¹⁹	... Et potestas teneatur iurari facere sequentibus potestati vel consulibus et <u>in rigesto ponatur</u> tali modo quod non liceat deinde debitori aliqua ingenii subtilitate usque ad tres menses revocare...
12 agosto 1233	Conferma di alcuni capitoli contro gli eretici. ¹²⁰	... Ipsi credendarii confirmaverunt omnia capitula facta super hereticos et cataros et valdenses et alios cuiuslibet secte contra Ecclesiam catholicam...

¹¹⁷ Op. cit., pp. 359-363, doc. 134.

¹¹⁸ Op. cit., p. 378, doc. 245.

¹¹⁹ Op. cit., pp. 270-271, doc. 450.

¹²⁰ Op. cit., pp. 107-108, doc. 302.

1 settembre 1233	Conferma da parte del consiglio dei capitoli contro l'usura redatti dai notai albesi. ¹²¹	... Frater Henricus de Braida... requisivit a potestate... et a consiliariis ut debeant confirmare capitula notariorum Albensium ab eis facta occasione usurarum... Et voluerunt <u>ut in statuto comunis Albe scribantur</u> et quod potestas faciat sequentem potestatem vel consulem... iurare...
7 settembre 1233	Gruppo di norme contro l'usura. ¹²²	... Et <u>in capitulo ponatur et pro consuetudine in rigesto</u> , ita quod potestas vel consules seu rectores Albenses sic teneantur iurare attendere...

Censimento e difesa del territorio

Un'altra funzione importante del *Rigestum* riguarda la difesa dei diritti acquisiti sul territorio. La necessità di definirsi territorialmente rimane infatti prioritaria per il comune di Alba dalla sua origine fino a tutto il periodo che stiamo analizzando e in particolare va collegata al bisogno di fronteggiare costantemente le mire espansionistiche di Asti¹²³. Anche i patti che vengono stipulati dal comune albeso sono orientati in questo senso: si tratta infatti, nella maggioranza dei casi, di alleanze contro il comune di Asti, nelle quali la città di Alba investe molto, come dimostra la particolare insistenza sui concetti di *amicitia*, *unitas*, *unio*, *convicinitas*¹²⁴. Il momento della costruzione del territorio dipendente, che si colloca principalmente fra la fine del XII e l'inizio del XIII secolo, si realizza in cessioni o vendite di diritti e proventi, cittadini, feudi oblati, privilegi imperiali, documenti questi che costituiscono la materia principale del *liber iurium*. A partire dal secondo decennio del secolo XIII vengono però effettuate delle operazioni volte a confermare e a difendere il territorio, mediante censimenti e ricognizioni. Questa fase è documentata nel *Rigestum* da atti seriali, quali una raccolta di *habitacula*, l'inquisizione degli *iura Albensium* e la menzione di liste, un tempo contenute nel libro, che definivano i confini o le comunità sottoposte al pagamento del fodro.

1) La raccolta di *habitacula*, compresi fra gli anni 1210-1219¹²⁵, ha lo scopo di identificare i nuovi cittadini che sono esentati da determinate imposizioni per un certo periodo di tempo. La presenza in un *liber iurium* di un gruppo di atti con formulario standard rientra in quella prassi di redigere documenti in serie, al fine di raccogliere informazioni omogenee inerenti a un'operazione di censimento e di recupero dei beni comunali. Un'operazione del genere, collocata fra il 1210 e il 1219 trova dei corrispettivi anche nelle altre città piemontesi perché proprio nel primo ventennio del secolo XIII i comuni maturano l'esigenza di stabilire delle forme precise di controllo sul territorio sottoposto alla propria giurisdizione¹²⁶.

¹²¹ Op. cit., pp. 120-121, doc. 315.

¹²² Op. cit., pp. 123-124, doc. 318.

¹²³ Si veda a questo proposito: ALBESANO, *La costituzione politica del territorio* cit.

¹²⁴ VALLERANI, *Modi e forme della politica pattizia* cit. Si veda in particolare p. 631 sgg.

¹²⁵ *Rigestum comunis Albe* cit., pp. 207-242, docc. 359-429. Sebbene gli *habitacula* risalgano al periodo 1210-1219, è possibile che il loro inserimento nel *Rigestum* avvenga fra gli anni 1223-1225, in quanto il quaderno risulta collocato in mezzo ad altri atti relativi a questi anni.

¹²⁶ Sugli atti seriali come primi esempi di operazioni documentarie omogenee, seppure attuate in documenti sciolti si veda sopra, testo compreso fra le note 49-72. Come si è visto, nel libro dei *Pacta et Conventiones* di Vercelli sono

2) Nel 1224 abbiamo un altro documento volto ad accertare i diritti del comune: in quest'anno il podestà d'origine milanese Pagano di Pietrasanta ordina un'inchiesta volta a stabilire con precisione "iura que comune Albe habet" in Trezzo, Montersino, Treiso, Neive, Barbaresco, Socco, Prarolo, Mombello, Colombero, Santa Vittoria, Pollenzo, Marcenasco e La Morra, Barolo e Uriolo¹²⁷. Per ognuno di questi luoghi viene fornita una dettagliata descrizione della suddivisione in quote di beni e diritti, specificando tutti i titolari e soprattutto segnalando quali fossero di pertinenza del comune. Ancora una volta all'origine di questo documento c'è la necessità di assicurarsi dati sicuri e aggiornati, al fine di poter esercitare un'efficace azione fiscale e politica nelle località sottoposte alla giurisdizione comunale.

Questo censimento dei diritti comunali è da mettere in relazione con la *coniunctio* fra Asti e Alba (in un secondo momento viene coinvolta anche Alessandria) che si verifica proprio fra il marzo del 1223 e l'ottobre del 1224. All'interno di questo accordo, che prevedeva una vera e propria fusione delle cittadinanze e del vertice istituzionale dei due comuni, in un'ottica che in linea di principio doveva essere paritaria, il peso politico ed economico di Asti faceva sì che i rapporti di forza fra le due città risultassero fin dall'inizio sbilanciati. Proprio la politica di affermazione della propria supremazia condotta dal comune di Asti portò alla conclusione di questo esperimento istituzionale¹²⁸. In una simile situazione, è probabile quindi che il comune di Alba abbia cercato di tutelarsi, effettuando una ricognizione dei diritti cittadini: non dimentichiamo che Pagano di Pietrasanta, che ordina l'inchiesta del 1224, è proprio il protagonista principale della *coniunctio* e agisce come podestà unico delle tre città.

3) Nel *Rigestum* dovevano essere presenti anche degli elenchi di terre di pertinenza del comune, sui quali si basavano le operazioni di stima, che preludevano alla riscossione delle imposte dirette. La loro esistenza si deduce almeno da tre documenti del 1263 e del 1278.

In una delibera del 1263 emessa dall'arcivescovo di Aix e dal siniscalco di Provenza, i quali agiscono in qualità di arbitri intorno alle vertenze fra il comune ed il vescovo di Alba, si parla di una stima delle terre, sulle quali si doveva riscuotere il fodro, che doveva essere effettuata sulla base di un elenco contenuto nel *Rigestum*: da questa lista devono infatti essere cancellate le terre che si trovano oltre il Tanaro e che appartengono agli uomini del vescovo¹²⁹. La seconda menzione di un elenco di terre è di soli tre giorni successiva: in seguito alle controversie sorte in merito al pagamento del fodro, il giudice del comune di Alba regola i confini fra Alba da una parte e Piobesi e Castellero dall'altra. Il rappresentante della parte avversa dichiara che alcune terre del distretto di Piobesi e Castellero erano state scritte e registrate a torto nel *Rigestum comunis Albe*³⁰.

Ancora nel 1278 si osserva la medesima situazione: il 28 giugno i comuni di Alba e Cherasco stipulano dei patti, con la mediazione di alcuni cittadini astigiani. Si stabilisce che il territorio di Cherasco corrisponda a quanto è scritto nel "registro olim facto per rigestatores comunis Albe et Claraschi". Nel caso detto *rigesto* non fosse più reperibile si devono eleggere alcune persone che rendano delle dichiarazioni in proposito³¹. Gli elenchi delle terre e delle comunità che si trovavano

contenuti 259 giuramenti di cittadinanza e abitazione, compresi fra gli anni 1181-1220: *Il libro dei "Pacta et Conventiones"* cit., pp. 218-362, docc. 119-377.

¹²⁷ *Rigestum comunis Albe* cit., pp. 262-270, doc. 449.

¹²⁸ Sulla *coniunctio*, quale esperimento politico e diplomatico, si veda: E. ARTIFONI, *La "coniunctio et unitas" astigiano-albese del 1223-1224 Un esperimento politico e la sua efficacia nella circolazione di modelli istituzionali*, in "Bollettino Storico Bibliografico subalpino", LXXVIII/I (1980), pp. 105-126.

¹²⁹ *Appendice documentaria al Rigestum* cit., pp. 197-201, doc. 140 (16 luglio 1263): "...Et quod terre de quibus solvi fodrum [debeat] extimentur bene et legaliter per homines suspicione carentes et eo modo et forma extimentur et taxentur ad solvendum terre civium Albe... Item dixerunt... quod omnes alie terre que sunt citra Tanagrum hominum domini Episcopi extra territorium Albe et villarum Albe que registrate sunt in registo Albe nisi que consueverunt registrari et de quibus consuevit solvere fodrum in Alba removeantur et canzellantur de dicto registo et de cetero non registrentur nec fodrum vel taleam vel colectam pro eis exigatur pro comuni Albe vel ab aliquo pro comuni seu pro curia Albe. Sed registrationi et determinationi confinium olim facte tempore domini Monaci episcopi Albe condam stetur sicut in instrumentis inde factis plenius continetur...".

¹³⁰ *Rigestum comunis Albe* cit., pp. 184-185, doc. 354 (18 luglio 1263): "... Dictus Amedeus... dicebat plures terras de posse et districtu Publicis et Castellarii fore scriptas et regestatas in rigesto comunis Albe contra ius occasione quarum petebat fodrum a dicto Amedeo...".

¹³¹ *Appendice documentaria al Rigestum* cit., pp. 223-229, doc. 151: "... Item quod comune et homines Claraschi habeant, teneant et possideant omnia territoria et omnes fines sicut sunt scripta et designata in Regesto olim facto per

nel *Rigestum* venivano quindi impiegati, non solo a fini fiscali, ma anche come strumento di memoria dei confini, in occasione di eventuali liti.

Pur considerando la scarsità di documentazione rimasta per il comune di Alba e soprattutto l'assenza di una raccolta statutaria, che certamente potrebbe fornire delle informazioni sicure riguardo l'organizzazione della documentazione comunale, è comunque piuttosto strano che né nel *Rigestum*, né nei documenti raccolti nell'appendice documentaria si trovi mai una menzione di qualche libro del comune. Certo questo non è sufficiente a escluderne l'esistenza, ma indica, ancora una volta, come ad Alba tutte le principali operazioni documentarie venissero proiettate sul *Rigestum*: anche se negli anni Settanta è altamente probabile che esistesse un estimo, si continua infatti a far riferimento agli elenchi di terre contenuti nel *liber* della città. La centralità del *Rigestum* è certamente da mettere in relazione con la particolare attenzione dimostrata da questo comune per la difesa del proprio territorio. Mentre nei comuni di Vercelli e Novara si crea un sistema documentario complesso, basato sulla moltiplicazione di libri ed elenchi e sulla messa a punto di sistemi di controllo, ad Alba si continua ad inserire nel *Rigestum* elenchi che vengono impiegati principalmente per definire il proprio contado. Evidentemente questa funzione era legata in particolar modo al *Rigestum*, che quindi mantiene una posizione di preminenza rispetto agli altri libri del comune.

I bandi: conservazione della "memoria politica" del comune attraverso il *Rigestum*

I bandi contenuti nel *Rigestum* coprono gli anni 1215-1249 - con alcune lacune che esaminerò fra poco - e sono divisi in cinque blocchi di fogli. Il fatto che presentino segni d'uso, come le cancellazioni, e che siano imputabili a mani diverse indica che si trattava di liste "vive". Sono assenti tanto l'autenticazione notarile nei singoli bandi, quanto quel triplice sistema di autenticazione che contraddistingue normalmente le copie autentiche inserite nel libro. Anche i bandi erano scritti su fascicoli separati, che entravano solo in seguito a far parte del libro¹³². Spesso si usavano dei quaderni, sui quali erano rimasti degli spazi liberi: i bandi degli anni 1243 (o 1244)-1249, ad esempio, sono scritti su un quaderno che all'inizio contiene dei documenti antecedenti al 1225¹³³. La trascrizione dei bandi non fu regolare e a volte avvenne anche l'anno dopo la loro emissione, ma soprattutto è difficile pensare che i bandi che sono stati trascritti per ogni anno rappresentassero la totalità di quelli emessi in quei periodi. Ciò significa che i bandi confluiti nel *Rigestum* dovevano certamente avere una particolare rilevanza per la vita cittadina.

I bandi degli anni 1215-1218 consistono semplicemente in un elenco di nomi con l'ammontare della somma da pagare, mancano quindi le motivazioni delle condanne, ma compaiono, come di consueto, le cancellazioni. Non bisogna dimenticare che il bando per diventare esecutivo doveva essere letto alla presenza del consiglio, e forse è proprio qui che veniva deciso il loro inserimento nel *Rigestum*. All'inizio dei bandi del 1215 si dice che essi non devono essere cancellati "de isto libro" per nessuna ragione, se non in seguito a una decisione del consiglio¹³⁴.

A partire dal 1219 i bandi presentano invece una forma più completa: spesso i singoli capitoli sono datati e divisi da un segno di paragrafo¹³⁵, viene specificato il motivo della condanna, in alcuni casi si precisa che la pena è conforme a quanto stabilito dallo statuto del comune e compare anche la

regestatores comunis Albe et Claraschi si ipsum regestum reperiatur, et si non reperiatur ad presens vel obscuritatem aliquam contineret, quod tunc homines eligantur per predicta comunia sine more dispendio, qui declaracionem faciant et diffiniant de territoriis et super territoriis supradictis...".

Sui rapporti tra Alba e Cherasco si veda: F. PANERO, *Un momento della pianificazione territoriale del comune di Alba nel XIII secolo: la genesi e l'assetto distrettuale e urbanistico della villanova di Cherasco*, "Bollettino della Società per gli Studi Storici, Archeologici ed Artistici della Provincia di Cuneo", 74 (1976), ora in ID., *Comuni e borghi franchi* cit., pp. 193-228.

¹³² La prassi di lavorare, anche contemporaneamente, a più fascicoli, che poi restavano sciolti per un certo periodo, prima di essere allegati al *liber* vero e proprio, è comune nei *libri iurium*. Si veda a questo proposito ROVERE, *I libri iurium* cit., p. 176.

¹³³ Di quest'avviso è anche il GABOTTO: si veda la pagina XX dell'introduzione al *Rigestum comunis Albe* cit., pp. V-XXXVIII.

¹³⁴ Op. cit., pp. 308-309, doc. 187: "Nomina autem bannitorum sunt nomina quorum non debent deleri de isto libro nisi in consilio per campanam congregato nec eciam aliud".

¹³⁵ Ciò è quanto avviene ad esempio per i bandi del 1223: Op. cit., p. 319, doc. 197.

notizia della citazione dinanzi al podestà, alla quale l'interessato non ha risposto. Anche in questo caso non si tratta di frammenti di registri di banditi confluiti nel libro accidentalmente: non solo alcuni bandi risultano scritti su fogli contenenti documenti che sicuramente facevano parte del *liber*, ma in alcuni casi presentano una precisa clausola d'inserimento *in Rigesto*. Nei bandi del 1229 si specifica che:

Potestas autem futurus vel consules teneantur omni anno hanc condemnationem suprascriptam scribi facere et scriptam retinere in capitulo comunis et in rigesto¹³⁶.

Poiché i bandi contenuti in questo documento si riferiscono a dei traditori del comune, ci si vuole assicurare che se ne conservi il ricordo e si ordina pertanto il doppio inserimento nel *Rigestum* e nello statuto: entrambi i libri svolgono quindi un ruolo di "memoria politica" del comune. Questa funzione emerge chiaramente dai bandi del 1243, nei quali si legge:

Potestas, voluntate omnium consiliatorum... preceperunt suprascripta ad memoriam retinendam comuni Albe ut in regesto deberent poni predictas offensiones¹³⁷.

Nei bandi del 1229 il motivo della condanna assume la forma di un racconto piuttosto dettagliato degli avvenimenti che hanno portato all'emissione del bando, che avviene dopo che il podestà ha esposto i fatti al consiglio:

...Habitio consilio plurium sapientium, [potestas] condemnavit quemlibet ipsorum in concione habita per campanam, iussu et voluntate omnium qui erant in predicta concione...¹³⁸.

Lo stesso accade nei bandi del 1233¹³⁹.

La registrazione dei bandi nel *Rigestum* avveniva dopo la lettura o il resoconto alla presenza del consiglio, vale a dire dopo il momento di pubblicazione: si intendeva quindi conservare nel libro proprio la memoria di questo specifico momento politico.

Schema delle sequenze di bandi nel "Rigestum comunis Albe".

Contenuto	Fogli all'interno del codice	Documento nell'edizione del <i>Rigestum</i>
<i>Capitulum</i> sulla confisca dei beni dei banditi	f. 153r.	doc. 187, pp. 307-308
Bandi anteriori al 1215	f. 153v.	doc. 188, pp. 308-309
Bandi del 1215	ff. 154r.-155r.	doc. 189, pp. 309-311
Bandi del 1216	ff. 155v.-156r.	doc. 190, pp. 311-313
Bandi del 1217	ff. 156r.-156v.	doc. 191, pp. 313-314
Bandi del 1218	f. 157r.	doc. 192, pp. 314-316
Bandi del 1219	f. 157v.	doc. 193, p. 316
Bandi del 1241	f. 157v.	doc. 194, p. 317-318
Inventario di beni del 1217 (aggiunto)	f. 157v.	doc. 195, p. 318

¹³⁶ Op. cit., pp. 169-171, doc. 342.

¹³⁷ Op. cit., pp. 275-276, doc. 454. L'esplicita menzione dell'inserimento *in regesto* si trova anche per i bandi del 1241, che vengono scritti nel libro solo l'anno successivo: Op. cit., pp. 183-184, doc. 351: "Hec sunt banna data tempore domini Ugulini de Rubeis potestatis Albe, et sunt possita in regesto tempore domini Bandinelli de Signa Albensium potestatis MCCXLII, indicione XV, quod fuit die XX februarii".

¹³⁸ Op. cit., p. 169, doc. 342.

¹³⁹ Op. cit., p. 319, doc. 197.

Bandi del 1221	f. 158r.	doc. 196, pp. 318-319
Bandi del 1233	f. 158v.	doc. 197, p. 319
Bandi del 1241	f. 158v.	doc. 198, pp. 320-322
<i>Capitulum</i> (non attinente ai bandi) con clausola d'inserimento nel <i>Rigestum</i>	f. 18or.	doc. 245, p. 378
Bandi del 1223	f. 18or.	doc. 246, pp. 378-379
Bandi del 1224	f. 18or.	doc. 247, pp. 379-380
Bandi del 1224	f. 18ov.	doc. 248, pp. 380-381
Bandi del 1225	ff. 234r.-235r.	doc. 341, pp. 164-168
Bandi del 1229	f. 235v.	doc. 342, pp. 169-171
Bandi del 1232	ff. 238r.238v.	doc. 350, pp. 178-181
Bandi del 1241, inseriti nel <i>Rigestum</i> nel 1242	f. 239r.	doc. 351, pp. 181-182
Bandi del 1241	f. 239v.	doc. 352, pp. 182-183
Bandi del 1241 inseriti nel <i>Rigestum</i> nel 1242	f. 239v.	doc. 353, pp. 183-184
Bandi di data incerta (1243 o 1244)	ff. 270v.-271r.	doc. 454, pp. 275-276
Bandi del 1245	ff. 271r.-272r.	doc. 455, pp. 277-279
Bandi del 1248	f. 272v.	doc. 456, pp. 279-280
Bandi del 1249	f. 273r.	doc. 457, pp. 280-281
In bianco	f. 273v.	-